



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*



Il diritto all'ascolto delle persone di minore età in sede giurisdizionale



*Indagine relativa alle modalità messe in atto
sul territorio nazionale dai tribunali per i minorenni,
tribunali ordinari e relative procure della Repubblica*

Istituto
degli
Innocenti





*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

Il diritto all'ascolto delle persone di minore età in sede giurisdizionale

*Indagine relativa alle modalità messe in atto
sul territorio nazionale dai tribunali per i minorenni,
tribunali ordinari e relative procure della Repubblica*

Istituto
degli
Innocenti



Il presente rapporto è stato realizzato dall'Autorità garante con la collaborazione dell'Istituto degli innocenti di Firenze nell'ambito delle attività previste dall'accordo sottoscritto in data 13 marzo 2018 per lo svolgimento di attività di ricerca, studio, monitoraggio, documentazione e analisi nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza.

Ringraziamenti

Si ringrazia il dottor Giuseppe Buffone per la disponibilità e la collaborazione fornita ai fini della realizzazione del presente lavoro.

Roma, aprile 2020

INDICE

PREFAZIONE	5
1. INQUADRAMENTO DEL FENOMENO	7
2. INQUADRAMENTO NORMATIVO	11
2.1 Ambito internazionale e europeo	12
2.2 Ambito nazionale	14
3. NOTA METODOLOGICA	17
4. PROCEDIMENTI E PROCEDIMENTI DE POTESTATE	21
5. CAPACITÀ DI DISCERNIMENTO	25
6. MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO	29
7. L'IMPORTANZA DI INFORMARE IL MINORE DI ETÀ	33
8. NOMINA DI UN CURATORE SPECIALE	37
9. ASCOLTO DIRETTO	43
10. ASCOLTO INDIRETTO	59
11. OMESSO ASCOLTO	63
12. AUDIZIONE PROTETTA	67
13. CONCLUSIONI	71
14. PROTOCOLLI E LINEE GUIDA	75
 BIBLIOGRAFIA	 87
 RIFERIMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI	 89
 ALLEGATI	 93
Allegato 1. Ascolto della persona di minore età in ambito giurisdizionale questionario per la rilevazione (tribunali per i minorenni)	94
Allegato 2. Ascolto della persona di minore età in ambito giurisdizionale questionario per la rilevazione (tribunali ordinari)	106

Prefazione

“Attento si fermò com’uom ch’ascolta”, ha scritto Dante. L’ascolto è innanzitutto attenzione. E l’attenzione è cura, interesse, curiosità. Per i bambini e per i ragazzi essere ascoltati è fondamentale. “Mi senti?” è la domanda che spesso rivolgono agli adulti. E la risposta dovrebbe essere: “Parla pure, ti ascolto e sappi che quel che vuoi dirmi per me è importante”. Ascoltare è essenziale. Significa riconoscere l’altro, mettere in discussione il proprio pensiero alla luce di quello che si ascolta, significa prendere decisioni più consapevoli, che tengano conto del punto di vista altrui. Per bambini e ragazzi significa sentirsi riconosciuti come persone. Significa poter prendere consapevolezza di se stessi, come individui e come soggetti sociali. È grazie anche alle relazioni che si formano, gioiscono, affrontano le difficoltà. In una parola crescono.

L’ascolto è dunque un presupposto fondamentale perché i loro diritti non restino parole sulla carta. Perché a ciascuno sia riconosciuto concretamente quello che nelle singole situazioni è il suo superiore interesse.

Ascoltare i bambini e i ragazzi è dare attuazione a un diritto. E non un diritto qualsiasi. Bensì un diritto sancito dalla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989. L’ascolto del minore è inoltre previsto da diverse fonti interne. E l’ascolto è anche oggetto delle raccomandazioni che a inizio 2019 il Comitato Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ha rivolto all’Italia.

Il principio è semplice e, insieme, impegnativo: le persone di minore età devono poter esprimere la propria opinione in tutte le situazioni che li riguardano. Dovere degli adulti – e delle istituzioni – è, dunque, ascoltarli sempre: in famiglia, a scuola, in comunità, in tribunale, con modalità, condizioni e tempi adeguati alla loro età.

È riconoscere ai più piccoli una centralità. Va, tuttavia, spiegato a bambini e ragazzi che la responsabilità delle scelte è sempre degli adulti, non ricade su di loro e che la loro opinione è importante, anche quando la decisione finale non corrisponderà a quello che desiderano. Il diritto all’ascolto però è talmente rilevante che si deve riconoscere ai minorenni pure il diritto di scegliere di non essere ascoltati. Sembra un paradosso ma – alla luce della Convenzione di New York – non lo è.

L’ascolto del minore in sede giurisdizionale è previsto per legge, ma la legge non ne disciplina le modalità.

Conoscere lo stato dell’arte dell’ascolto di bambini e ragazzi in sede giurisdizionale è cruciale per la tutela concreta dei loro diritti. Per capire come viene attuato l’ascolto e quali sono le risorse a disposizione dei tribunali l’Autorità garante ha deciso di somministrare un questionario a tutti i tribunali per i minorenni, alcuni tribunali ordinari e alle rispettive procure, raccogliendo informazioni sui protocolli sottoscritti e sulle buone pratiche, anche per diffondere la cultura dell’ascolto.

Ascoltiamoli, è un loro diritto.

Filomena Albano



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

1. Inquadramento del fenomeno



Inquadramento del fenomeno

L'ascolto della persona minore di età è un diritto previsto e riconosciuto da tempo, ma a lungo non rispettato. La Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, al secondo comma dell'articolo 12, prevede che "si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale".

Il diritto all'ascolto rappresenta un tassello fondamentale del principio del superiore interesse del minore sancito all'articolo 3 della Convenzione, che ne costituisce il perno, finalità e insieme strumento di tutela delle persone di minore età, vale a dire la persona che non ha ancora compiuto 18 anni. Questa nozione di minore età è adottata ormai unitariamente a livello europeo: infatti *minore* è una persona di età inferiore agli anni 18 (art. 2, par. 2, n. 6 del Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori).

Il diritto a esprimere liberamente la propria opinione si traduce nella possibilità, per il bambino e per l'adolescente, di poter condividere il proprio punto di vista, di essere parte attiva nei processi decisionali che lo riguardano e di poterli influenzare.

Aspetto rilevante è la volontarietà di questo intervento. Il minore ha la facoltà di esprimere il proprio punto di vista. Ciò significa che si tratta di una scelta e non di un obbligo.

L'ascolto del minorenne è un diritto espressamente disciplinato anche nell'ordinamento italiano e deve essere garantito nei procedimenti di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, in tutti i procedimenti civili finalizzati all'emissione di provvedimenti relativi all'affidamento ai genitori e alla responsabilità genitoriale, e comunque in tutti i procedimenti che incidono sullo status del minore, compresi i procedimenti di tutela.

"L'audizione dei minori, già prevista nell'articolo 12 della Convenzione di New York, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino e, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003, nonché dell'articolo 315 bis del codice civile (introdotto dalla legge n. 219 del 2012) e degli artt. 336 bis e 337 octies del codice civile (inseriti dal decreto legislativo n. 154 del 2013, che ha altresì abrogato l'articolo 155 sexies del codice civile). Ne consegue che l'ascolto del minore di almeno 12 anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale a essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse"¹.

¹ Cass. civ., sez. I, 7 maggio 2019, n.12018.



In tema di azioni di status l'ascolto del minorenni è di certo necessario – anche se espressivo di una volontà non vincolante per il giudicante – nell'ambito del percorso decisionale che il giudice del merito è tenuto a sviluppare per attuare il doveroso bilanciamento tra *favor veritatis* e *favor minoris*. Per questo la sua omissione non può trovare giustificazione né nel dubbio circa la capacità di discernimento del minorenni, né in ragioni di mera opportunità, in ragione dei rilevanti effetti che possono derivarne non solo sul piano procedimentale, ma anche su quello sostanziale².

L'ascolto del minorenni che si trovi al centro del conflitto tra i genitori ha caratteristiche del tutto particolari e va disposto e condotto con estrema cautela. Infatti è importante scongiurare innanzitutto il pericolo che il figlio si senta responsabile della decisione del giudice.

Nei procedimenti di separazione dei genitori sono state accolte nel nostro ordinamento le indicazioni delle convenzioni internazionali sulla necessità che si proceda all'ascolto del minorenni di età prima di assumere le decisioni che lo riguardino. Nei procedimenti di separazione e di divorzio, il giudice non è chiamato necessariamente a decidere in merito all'esercizio della funzione genitoriale. L'audizione del figlio è da ritenersi doverosa in caso di una vera e propria controversia genitoriale riguardante, ad esempio, l'affidamento e/o il collocamento dei figli minorenni, oppure il diritto di visita dell'altro genitore rispetto a quello collocatario.

L'articolo 315 bis del codice civile, introdotto dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, prevede il diritto del minorenni che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Di conseguenza anche in quelle relative all'affidamento ai genitori, salvo che l'ascolto possa risultare in contrasto con il suo superiore interesse o sia manifestamente superfluo.

Dall'esame delle norme che prevedono l'audizione dei minorenni "nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che li riguardano" (così testualmente recita l'articolo 336 bis del codice civile) emerge una diversa prospettiva per il minore infra dodicenne rispetto a colui che ha un'età inferiore.

Difatti, mentre l'ultra dodicenne, di cui si presume la capacità di discernimento, deve essere ascoltato in tutti i procedimenti che lo riguardano – compreso quello adottivo – un simile obbligo non sussiste per l'infra dodicenne. Resta comunque fermo che il giudice ha il potere discrezionale di disporre l'ascolto, anche per verificarne la capacità di discernimento. Il giudice deve procedere all'ascolto su istanza di parte o anche d'ufficio, in caso di compimento dei 12 anni in corso di causa oppure, in caso contrario, deve motivarne l'omissione³.

Il giudice procederà all'ascolto nei procedimenti civili contenziosi⁴ solo laddove particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno in caso di provvedimenti che incidano

² Cass. civ., sez. I, 6 novembre 2019, n. 28521.

³ Cass. civ., sez. I, 7 marzo 2017, n. 5676.

⁴ Separazioni, divorzi nonché nei procedimenti contenziosi ex articolo 317 bis del codice civile per i figli nati fuori dal matrimonio.



direttamente sullo stato e sul regime di vita della persona di minore età, avendo riguardo al superiore interesse del minore, a meno che l'adempimento non risulti superfluo.

Anche il giudice tutelare deve porsi a garanzia del diritto del minore a esprimere la propria opinione. Ad esempio, nel momento in cui deve determinare il luogo dove questi deve essere cresciuto, il giudice tutelare deve procedere "all'ascolto dello stesso minore che abbia compiuto gli anni dieci e anche di età inferiore ove capace di discernimento" (art. 371, comma 1, del codice civile come modificato dal decreto legislativo n. 154 del 2013).

Secondo alcuni giudici, l'ascolto – in quanto diritto del minore – è un atto che non può essere imposto o negato al minore di età coinvolto in un procedimento, e ciò gli permette di ottenere una posizione di soggetto attivo⁵. Entro questa cornice, quindi, si afferma che il bambino ha anche diritto a non esprimere la propria opinione. Secondo tale giurisprudenza non rispettare il rifiuto del minore rappresenterebbe un'aporia, vale a dire: si dispone l'audizione per ascoltare il minore, ma non lo si ascolta nella dichiarazione più importante, e cioè che non vuole essere ascoltato.

L'audizione ha una doppia finalità: orientare la decisione del giudice e consentire al minore di agire in prima persona per la tutela dei suoi diritti e interessi⁶.

Una riflessione accurata la merita il diritto all'ascolto come fattore di protezione, capace di aumentare l'autostima e la percezione di sé come soggetto capace di incidere sulla propria vita. Accanto ad una buona capacità empatica e un'adeguata e attenta formazione del giudice, vi è anche una preparazione clinico-specialistica di chi svolge l'ascolto su delega.

Ascoltare significa dare attenzione alla comunicazione verbale ma anche e soprattutto a quella non verbale. In particolare ciò che il minore non dice a parole, ma trasmette con il linguaggio del corpo, è fondamentale per la valutazione e l'orientamento del giudice. Un ascolto inadeguato rischia di essere superfluo, se non addirittura dannoso.

Terminata l'audizione, è necessario poi restituire al minore un *feedback* dell'orientamento del giudice in merito a quanto emerso durante il loro incontro, momento che dimostra, agli occhi dell'*audito*, la reale valutazione e ponderazione effettuata ai fini della decisione finale⁷.

5 M. Secchi, Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, intervista del 6 aprile 2016.

6 C. Castellani, Presidente della Sezione famiglia presso il Tribunale ordinario di Torino, intervista del 12 maggio 2016.

7 *Commento generale n. 12 del Comitato sui diritti dell'infanzia*, Ginevra, 25 maggio – 12 giugno 2009.



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

2.

Inquadramento normativo



Inquadramento normativo

1. Ambito internazionale ed europeo

Il diritto all'ascolto della persona di minore età è stato sancito nel panorama internazionale grazie alla Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989 (art. 12). L'origine di tale diritto, tuttavia, può farsi risalire all'articolo 5 della Convenzione europea dell'Aja del 28 maggio 1970, relativa al rimpatrio dei minorenni. Una norma che aveva previsto la necessità dell'ascolto del minore stabilendo che "nessuna decisione su una richiesta di rimpatrio dovrà essere presa prima che il minore sia stato sentito personalmente, se le sue facoltà di giudizio lo consentono, da un'autorità competente dello Stato richiesto". L'indicazione veniva riportata successivamente nella Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, relativa ai soli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minorenni, che all'articolo 7, comma 3, disponeva che riguardo alla richiesta di ritorno del minore dall'estero illecitamente sottratto, il tribunale decide "sentiti la persona presso cui si trova il minore, il Pubblico ministero, e, se del caso, il minore medesimo". Inoltre la medesima Convenzione de L'Aja all'articolo 13 stabiliva che l'autorità giudiziaria o amministrativa può rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore anche "qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un'età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere".

Alla pari, la poco precedente Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minorenni e di ristabilimento dell'affidamento, disponeva che prima di decidere sul riconoscimento e sull'esecuzione delle predette decisioni l'autorità "che dipende dallo Stato richiesto: a) deve rendersi edotta del punto di vista del minore, a meno che non vi sia impossibilità pratica, avuto riguardo, in particolare, all'età e alla capacità di discernimento di quest'ultimo".

Ma è con la Convenzione Onu di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989, quale "manifesto dei diritti dei minori", che si registra un più incisivo riconoscimento "dell'opinione del fanciullo". L'articolo 12, comma 1, dispone infatti che gli Stati "garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità". Il secondo comma della medesima disposizione prefigura poi la possibilità per il minore "di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale".

In un secondo momento, la Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti del fanciullo del 1996 (ratificata in Italia con legge 20 marzo 2003 n. 77), non solo ha confermato quanto sancito dalla Convenzione di New York, ma ha anche attribuito al minore la facoltà di mettere



in atto una serie di diritti allo scopo di assicurargli una difesa processuale adeguata. A livello sovranazionale primario, l'articolo 24 della Carta dei diritti dell'Unione europea di Nizza del 2000 cui è stato riconosciuto lo stesso valore dei trattati grazie al Trattato di Lisbona del 7 dicembre 2007, ha confermato la necessità che le istituzioni pubbliche e private provvedano a sentire il minorenni sulle vicende che lo riguardano.

A livello sovranazionale secondario il Regolamento (CE) 2201/2003 del Consiglio europeo relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, nega il riconoscimento delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale rese "senza che il minore abbia avuto la possibilità di essere ascoltato" ad eccezione dei casi di urgenza. Sempre con riferimento alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e alla sottrazione internazionale di minori, è d'obbligo citare il Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio europeo, adottato il 25 giugno 2019, che sostituirà, a partire dal primo agosto 2022, il Regolamento (CE) n. 2201/2003 (c.d. Bruxelles II bis), in tutti i Paesi membri dell'Unione, con l'eccezione della Danimarca.

La più importante novità contenuta nel Regolamento (UE) 2019/1111 riguarda il diritto del minorenni di esprimere la propria opinione in modo effettivo e concreto.

I minorenni in grado di discernimento avranno la possibilità di essere ascoltati in tutti i procedimenti che li riguardano, sia in materia di responsabilità genitoriale sia nei casi di sottrazione internazionale – articolo 21 – come stabilito da più disposizioni. Vale a dire: dall'articolo 12 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, dall'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché, per l'Italia e per 14 altri Stati membri dell'Unione, dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 1996 sull'esercizio dei diritti del minore.

La norma, tuttavia, è temperata dalla previsione secondo la quale la determinazione delle modalità e dei soggetti a ciò preposti rimarrà di competenza del diritto nazionale – che potrà avvalersi anche dei mezzi di cooperazione internazionale di cui al Regolamento (CE) 1206/2001 del Consiglio su assunzione di prove in materia civile e commerciale. L'audizione, infatti, dovrà avvenire "conformemente al diritto e alle procedure nazionali" e il minorenni potrà essere sentito "direttamente o tramite un rappresentante o un organismo appropriato". L'ascolto è, in ogni caso, sempre subordinato alla valutazione da parte degli Stati della sua corrispondenza al superiore interesse del minore e delle circostanze del singolo caso concreto. Il Regolamento UE n. 1111 del 2019 riconosce, espressamente, anche la possibilità di ascolto del minorenni attraverso la videoconferenza (vedi considerando n. 53), così lasciando intendere che l'audizione può essere effettuata anche a distanza.

Il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza⁸ ha affermato che è dovere di ogni Stato assicurare il diritto del minorenni di essere ascoltato, purché previamente e

⁸ Commento generale n. 12 dell'1 luglio 2009, *The right of the child*.



adeguatamente informato sulle questioni per le quali dovrà esprimersi, affinché il suo punto di vista possa essere di supporto all'autorità giudiziaria nell'adottare una decisione quanto più possibile aderente ai suoi bisogni. Le *Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minori*⁹, prevedono che il sistema giudiziario, per potersi definire a misura di bambino, debba essere un sistema che presta ascolto ai minori, tenendo in considerazione il loro punto di vista.

2. Ambito nazionale

Nell'ordinamento italiano, il diritto del minore ad essere ascoltato ha seguito un percorso iniziato con la legge sul divorzio n. 898 del 1 dicembre 1970 *Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*. Il comma 8 dell'articolo 4 e il comma 9 dell'articolo 6 prevedono che il giudice ha la facoltà di sentire i figli, anche in considerazione della loro età, e comunque "solo se strettamente necessario".

Solo nel 2006, con la legge n. 54 sull'affidamento condiviso dei figli, è stato introdotto nel codice civile l'articolo 155 *sexies* che prevede il dovere del giudice di disporre "l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento". Questa prescrizione ha avvicinato formalmente il nostro ordinamento alle disposizioni vigenti a livello sovranazionale.

Ma è solo con la riforma in materia di filiazione di cui alla legge n. 219/2012 – che introduce nel codice civile italiano l'articolo 315 bis, 3° comma – e al decreto legislativo n. 154/2013 di attuazione della stessa, che il diritto del minore ad essere ascoltato si consolida. L'articolo 315 bis del codice civile rubricato "Diritti e doveri del figlio", prevede al terzo comma che "il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano".

Il decreto legislativo n. 154/2013 è frutto del lavoro della 'Commissione per lo studio e l'approfondimento di questioni giuridiche afferenti la famiglia e l'elaborazione di proposte di modifica alla relativa disciplina'. Nella relazione conclusiva si legge che il legislatore ha opportunamente ritenuto di disciplinare le modalità di ascolto "tenendo conto sia di quanto affermato nelle sentenze delle Corti sovranazionali, sia nelle sentenze della Suprema Corte sul tema, sia delle risultanze emerse all'esito di incontri di studio per la formazione di magistrati, organizzati dal Consiglio superiore della magistratura, in materia di ascolto del minore, durante i quali sono state analizzate prassi e orientamenti seguiti dai tribunali ordinari."

L'articolo 336 del codice civile prevede che il giudice debba disporre l'ascolto del minorenni in tutti i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334, e 335 del codice civile. Negli articoli 336 bis del codice civile e 337 *octies* del codice civile si

⁹ Adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 17 novembre 2010.



legge che “Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano”. Il testo prosegue con la specifica relativa alla procedura: “L’ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, e il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all’ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell’inizio dell’adempimento. Prima di procedere all’ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto. Dell’adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata una registrazione audio video”.

Nel 2015, con sentenza n. 6129, la Corte di Cassazione ha previsto che “l’audizione dei minori, già prevista nell’articolo 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino e, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con legge n. 77 del 2003, nonché dell’articolo 315 bis del codice civile (introdotto dalla legge n. 219 del 2012) e degli artt. 336 bis e 337 *octies* del codice civile (inseriti dal decreto legislativo n. 154 del 2013, che ha altresì abrogato l’articolo 155 *sexies* del codice civile). Ne consegue che l’ascolto del minore di almeno 12 anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale a essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse”.

L’ordinamento giuridico, nell’ambito della responsabilità genitoriale, prevede ampi poteri di intervento dell’autorità giudiziaria nel caso di violazione dei doveri dei genitori nei confronti dei figli o di abuso dei poteri, ove da simili comportamenti possano derivare gravi pregiudizi in capo ai minori.

L’articolo 330 del codice civile, prevede che possa essere pronunciata la decadenza della responsabilità genitoriale nei confronti di quel genitore che violi o trascuri i propri doveri, ovvero abusi dei poteri inerenti la responsabilità stessa, arrecando grave pregiudizio nei confronti del figlio. Ove il comportamento del genitore non sia tale da giustificare la pronuncia della decadenza della responsabilità, ma sia in ogni caso pregiudizievole per il figlio, potranno essere adottati provvedimenti meno intensi rispetto alla decadenza, ma comunque limitativi della responsabilità genitoriale ex articolo 333 del codice civile.

Il giudice, secondo le circostanze del caso, può infatti adottare gli opportuni provvedimenti e può anche disporre l’allontanamento del minore dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o del convivente che maltratti o abusi del minore.

L’affermazione di un diritto soggettivo all’ascolto, in capo al minore, si muove su una diversa lettura della posizione del fanciullo nei processi che lo riguardano: i “bambini



contesi” non sono più visti come mero oggetto di protezione ma sono trattati come vere e proprie “parti sostanziali”¹⁰.

La qualificazione dell’ascolto come “diritto del fanciullo” ha delle ricadute processuali non indifferenti: costituisce violazione del principio del contraddittorio – quale connotato del giusto processo – il mancato ascolto del minore non sorretto da espressa motivazione sull’assenza di discernimento che può giustificarne l’omissione. L’omessa audizione del minore, per l’effetto, determina nullità della sentenza¹¹ che può essere fatta valere nei limiti e secondo le regole fissate dall’articolo 161 del codice di procedura civile e, dunque, è deducibile con l’appello¹².

10 Cass. civ., sez. I, 15 maggio 2013 n. 11687.

11 Cass. civ., sez. I, 14 luglio 2013 n. 17992.

12 Cass. civ., sez. I, 24 maggio 2018 n. 12957: “In tema di separazione personale tra coniugi, ove si assumano provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l’audizione del minore infra dodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione”.



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

3. Nota metodologica

Nota metodologica

Nel prevedere l'ascolto il legislatore non ha originariamente disciplinato le modalità per una corretta messa in opera della procedura, nonostante l'esigenza di assicurare al minore la possibilità di esprimere le proprie idee e far sentire la sua voce.

Con la legge n. 219 del 2012 e con il decreto legislativo n. 154 del 2013 sono state introdotte delle norme, seppur minime, di procedura: sia con l'articolo 336 bis del codice civile¹³, sia con l'articolo 38 bis delle disposizioni di attuazione del codice civile¹⁴.

Le nuove previsioni normative non hanno, però, coperto tutti gli aspetti metodologici dell'audizione. Pertanto oggi, come ieri, buona parte della metodologia è affidata alle prassi virtuose.

Per promuovere buone prassi a livello territoriale i vari tribunali hanno sottoscritto protocolli di intesa ed elaborato linee guida, la cui consultazione e analisi è utile per orientare gli operatori del settore nella gestione dell'audizione del minore.

La non omogeneità delle prassi adottate dai vari tribunali presenti sul territorio nazionale ha fatto emergere la necessità di realizzare una fotografia attuale delle modalità operative a proposito del diritto all'ascolto del minore di età. Pertanto, per delineare le procedure adottate, è stato somministrato un questionario ai tribunali per i minorenni e a un numero selezionato di tribunali ordinari. È stata effettuata un'indagine quantitativa e, in parte, qualitativa, che permettesse di raccogliere l'esperienza dei giudici per comprendere come, nella pratica, viene svolto l'ascolto delle persone di minore età.

Il questionario è stato strutturato così da dettagliare tutti gli aspetti del diritto all'ascolto, compresa la fase di preparazione del soggetto minore di età, fino alla restituzione di quanto emerso.

È stato chiesto se esistono protocolli stretti dai tribunali per i minorenni con gli ordini professionali o con le forze dell'ordine o i servizi sociali del territorio. Uno spazio è stato dedicato alla capacità di discernimento e alla sua valutazione mentre, in riferimento alla fase precedente l'ascolto, sono state indagate l'informazione e la preparazione del minore

13 Art. 336 bis. Ascolto del minore. Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato.

L'ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all'ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento.

Prima di procedere all'ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto. Dell'adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video.

14 Art. 38 bis. Quando la salvaguardia del minore è assicurata con idonei mezzi tecnici, quali l'uso di un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero possono seguire l'ascolto del minore, in luogo diverso da quello in cui egli si trova, senza chiedere l'autorizzazione del giudice prevista dall'articolo 336-bis, secondo comma, del codice civile.



di età. Il corpo centrale del questionario mira a comprendere nel dettaglio le attività svolte da ciascun tribunale per i minorenni distinguendo innanzitutto l'ascolto diretto da quello indiretto, e formulando quesiti relativi al *setting*, agli strumenti necessari, alla presenza di altri soggetti oltre il giudice, alla necessità della verbalizzazione, alla CTU (Consulenza tecnica d'ufficio) e alle criticità riscontrate. L'ultimo focus ha riguardato l'omesso ascolto e l'audizione protetta.

Il questionario di rilevazione sull'ascolto della persona di minore età in ambito giurisdizionale, è stato inviato a tutti i 29 tribunali per i minorenni e a tutte le relative procure della Repubblica, nonché a tutte le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari selezionati. Per quanto riguarda i tribunali per i minorenni e le relative procure, all'esito della campagna di rilevazione risultano pervenuti complessivamente 25 questionari su 29, provenienti da 22 tribunali per i minorenni e 3 dalle procure della Repubblica, come elencato nella tabella sottostante. La procura presso il Tribunale per i minorenni di Torino, ha tuttavia, risposto alla sola domanda relativa all'audizione protetta. Inoltre, 11 procure presso i tribunali per i minorenni hanno risposto inviando, ciascuno, esclusivamente una nota esplicativa dalla quale è possibile evincere le motivazioni per cui non è stato possibile procedere alla compilazione del questionario.

Tribunali per i minorenni e procure della Repubblica rispondenti

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Messina
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino
Tribunale per i Minorenni di Ancona
Tribunale per i Minorenni di Bari
Tribunale per i Minorenni di Bolzano
Tribunale per i Minorenni di Brescia
Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta
Tribunale per i Minorenni di Campobasso
Tribunale per i Minorenni di Catanzaro
Tribunale per i Minorenni di Genova
Tribunale per i Minorenni di Lecce
Tribunale per i Minorenni di Messina
Tribunale per i Minorenni di Palermo
Tribunale per i Minorenni di Perugia
Tribunale per i Minorenni di Potenza
Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria
Tribunale per i Minorenni di Roma
Tribunale per i Minorenni di Salerno
Tribunale per i Minorenni di Sassari



Tribunale per i Minorenni di Taranto
Tribunale per i Minorenni di Torino
Tribunale per i Minorenni di Trento
Tribunale per i Minorenni di Trieste
Tribunale per i Minorenni di Venezia

Per quanto concerne i tribunali ordinari, all'esito della campagna di rilevazione risultano pervenuti complessivamente 22 questionari, di cui 3 provenienti dalle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari e 19 da questi ultimi. Inoltre, ai fini dell'analisi dei dati raccolti è utile sottolineare che due tribunali ordinari, segnatamente quelli di Genova e Roma, hanno risposto all'indagine inviando più questionari (n. 6 per Genova e n. 2 per Roma), che afferiscono a diversi uffici competenti.

Tribunali rispondenti per numero di risposte

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bologna	1
Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Napoli	1
Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo	1
Tribunale ordinario di Bari	1
Tribunale ordinario di Bologna	1
Tribunale ordinario di Cagliari	1
Tribunale ordinario di Campobasso	1
Tribunale ordinario di Catanzaro	1
Tribunale ordinario di Firenze	1
Tribunale ordinario di Genova	6
Tribunale ordinario di L'Aquila	1
Tribunale ordinario di Perugia	1
Tribunale ordinario di Potenza	1
Tribunale ordinario di Roma	2
Tribunale ordinario di Torino	1
Tribunale ordinario di Trieste	1



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

4.

Procedimenti e procedimenti de potestate

Procedimenti e procedimenti de potestate

Il Titolo IX del Libro Primo del Codice Civile – inizialmente denominato “Della potestà dei genitori” e oggi rubricato “Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio” – disciplina la responsabilità genitoriale ricomprendendo in tale termine quell’insieme di diritti e doveri che la legge riconosce ai genitori nell’esclusivo interesse dei figli minorenni.

Per garantire, in un procedimento di separazione dei genitori, un ascolto del minorenni condotto con modalità tali da evitare condizionamenti e interferenze di ogni sorta, e consentire al minorenni di poter liberamente esprimere il proprio pensiero, sono stati siglati, in più tribunali d'Italia, protocolli di intesa tra magistratura e consigli dell'ordine, sia degli avvocati che degli psicologi. L'esigenza è stata quella di redigere documenti tesi a regolamentare tempi, luogo e modalità di ascolto del minore nel rispetto delle sue esigenze, ma pur sempre nell'osservanza del diritto di difesa riconosciuto alle parti coinvolte nei relativi giudizi, e disciplinare le concrete ed effettive modalità di ascolto del minorenni al fine di garantire allo stesso la massima protezione e tutela nel rispetto della normativa vigente.

Tribunali per i minorenni

1. Nei procedimenti de potestate che si svolgono avanti il tribunale per i minorenni (artt. 330 e 333 c.c.)

	Valori assoluti
È prassi di questo tribunale procedere all'ascolto del minorenni laddove la situazione lo richieda	18
Non si è mai proceduto all'ascolto del minorenni	0
Altro	4
Non risposta	2

Dei 24 tribunali per i minorenni rispondenti, 18 dichiarano che è prassi procedere all'ascolto del minorenni laddove la situazione lo richieda. Ma in quale fase del procedimento *de potestate* si procede all'ascolto del minore di età? In 10 tribunali per i minorenni si procede all'ascolto del minorenni durante la fase istruttoria, fase dedicata all'acquisizione di prove e informazioni utili ai fini del giudizio per poter arrivare ad una fase successiva dibattimentale o decisoria.

Tribunali ordinari

4. In quale fase del procedimento si procede all'ascolto del minorenni?

	Valori assoluti
Sin dalla fase presidenziale (ove prevista)	14
In fase processuale	5
Altro	1
Non risposta	2

In 14 tribunali si procede all'ascolto del minorenni sin dalla fase presidenziale (ove prevista), in 5 nella fase procedurale.

Ai sensi dell'articolo 316 bis del codice civile si deve procedere all'ascolto già in fase presidenziale e secondo l'articolo 337 *octies*: "prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti". Nel caso delle separazioni coniugali, ancora nell'articolo 337 *octies* "il giudice dispone inoltre l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento".

In riferimento al termine "dispone" alcuni giuristi ritengono vi sia un autentico obbligo da parte del magistrato. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19327 del 27 settembre 2015, ha stabilito che "in tema di separazione personale tra coniugi, l'audizione del minore infra dodicenne capace di discernimento – direttamente da parte del giudice ovvero, su mandato di questi, di un consulente o del personale dei servizi sociali – costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore". Sussiste, quindi, un obbligo di motivazione per il caso in cui il bambino non venga ascoltato: ipotesi, questa, comunque possibile.

Infatti, come pure ha avuto modo di precisare la Corte di Giustizia UE, l'audizione, pur rimanendo un diritto del minorenni, non può costituire un obbligo assoluto ma deve essere oggetto di una valutazione in funzione delle esigenze legate all'interesse superiore del minore. Questo perché i conflitti genitoriali costituiscono situazioni in cui l'audizione del minorenni può risultare inopportuna se non anche dannosa per la sua salute psichica (CGUE, sez. I, 22 dicembre 2010, in C-491/10 PPU, in causa Zarraga c/Pelz).

La procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze gestisce i procedimenti *de potestate* che si svolgono innanzi al tribunale per i minorenni, ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, delegando "l'espletamento dell'inchiesta socio-familiare ai servizi sociali territorialmente competenti, sulla scorta di una delega che contiene analitiche voci cui corrispondere con l'adempimento di correlativi incumbenti istruttori".

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, invece, specifica che: "L'ascolto viene svolto dal tribunale nell'ambito dei suoi poteri istruttori, e il pubblico ministero minorile non partecipa alle udienze. Può accadere che il pubblico ministero minorile, in sede di parere, qualora ritenga necessario procedere all'ascolto del minore

interessato, nei rari casi in cui il tribunale non vi abbia provveduto, riservi le conclusioni finali all'audizione del minore, valutando a tal fine l'età ma anche, nei casi di infra dodicenni, il grado di discernimento desumibile dagli atti".

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, specifica infine che: "Nel corso dell'istruttoria svolta dalla procura per i minori dei procedimenti civili si procede in alcuni casi all'ascolto del minore interessato quando ha già un'età superiore ai 12 anni. Tale attività di ascolto viene svolta direttamente dal magistrato titolare del procedimento ovvero dalla sezione P.G. su delega scritta al fine di acquisire più approfonditi elementi in ordine alla situazione personale e familiare del minore. Tali dati saranno utilizzati per l'eventuale ricorso a sua tutela davanti al tribunale per i minorenni".

Nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, di attuazione della legge 219/2012, il legislatore ha disposto una valutazione preliminare di opportunità sull'ascolto che può essere negato, anche nelle more di un procedimento che coinvolge il minore, se l'audizione è contraria al suo interesse¹⁵.

Ma in quali occasioni l'ascolto può essere contrario al superiore interesse del minore? Sul punto, la letteratura presenta degli aspetti di convergenza.

In primo luogo, nei casi in cui il minore versi in condizioni di fragilità psicologica o fisica tali da esporlo a pregiudizio anche nell'ipotesi di ascolto indiretto. In questi casi, l'interesse preminente del fanciullo prevale sull'esigenza dell'audizione.

Un'altra ipotesi è quella in cui certamente dall'audizione deriverebbero conseguenze di grave instabilità nei rapporti genitoriali o potrebbero addirittura verificarsi rivendicazioni o ripercussioni negative. È il caso delle procedure con conflittualità patologica tra i genitori o in cui, addirittura, siano state già disposte misure limitative come l'affido all'ente. In questi casi, dove è certo (e non solo possibile) che l'audizione esporrebbe il minore a seri rischi, il giudice deve evitare il coinvolgimento del bambino nella lite giudiziaria.

Una ipotesi frequente è quella in cui il minore tenda ad essere utilizzato come "strumento" dai genitori per confermare o negare una certa tesi: in questa ipotesi, l'ascolto del fanciullo costituirebbe un serio rischio per lo stesso, poiché si andrebbe ad amplificare una situazione di compromissione grave già in atto.

L'ascolto viene giudicato in contrasto con l'interesse del minore anche nel caso in cui questi (specie nel caso di cosiddetti *grand enfants*) rifiuti l'ascolto. Giova ricordare che "l'essere ascoltato è un diritto del minore e non un dovere da imporgli" (art. 46, delle Linee Guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di bambino – *Guidelines Child Friendly Justice* – adottate il 17 novembre 2010).

Certo è che la valutazione, caso per caso, spetta al giudice.

¹⁵ Cass. civ., sez. I, 7 marzo 2017, n. 5676, in "Famiglia e diritto" - 4, 2018.



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

5. Capicità di discernimento

Capacità di discernimento

Storicamente il primo cenno alla capacità di discernimento si rinviene nell'articolo 54¹⁶ del Codice Zanardelli (ambito penale), poi sostituito dal Codice Rocco nel 1930 con il concetto di "capacità di intendere e volere", ricondotto dagli esperti alla categoria della maturità del minorenne. La legge sull'affidamento condiviso (legge 54/2006) prevede infine che per l'ascolto dei minorenni infra dodicenni debba essere valutata la loro capacità di discernimento da intendersi come "capacità di elaborare autonomamente concetti e idee, di avere opinioni proprie e di comprendere gli eventi, e prendere decisioni autonome".

Possiamo definire la capacità di discernimento del minorenne come la capacità di comprendere le proprie esigenze e, nel contempo, di esprimere una decisione consapevole, ovvero di operare scelte adeguate per il loro soddisfacimento¹⁷.

Premesso che per gli ultra dodicenni il legislatore ha previsto una presunzione assoluta per l'esistenza della capacità di discernimento, un punto interessante è dato da come il giudice può riuscire a stabilire se un minore di anni dodici abbia o meno tale capacità.

Qualche elemento di considerazione certamente potrà dedursi dagli scritti delle parti, ammesso che non si tratti di situazione estremamente complicata e contrastata. Certamente, la modalità più concreta per accertare la presenza della capacità di discernimento, è ascoltare il minorenne. Ovviamente, la soluzione pecca di assolutezza, non potendo pensare di sottoporre il minore a un *ascolto preventivo*, in vista dell'ascolto effettivo, stante la natura estremamente delicata della questione.

L'audizione del minore infra dodicenne capace di discernimento — direttamente da parte del giudice ovvero, su mandato di questi, di un consulente o del personale dei servizi sociali — costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore¹⁸.

Inoltre, la Cassazione civile con sentenza del 2019¹⁹, ha affermato che: "L'audizione del minore infra dodicenne capace di discernimento — direttamente da parte del giudice ovvero, su mandato di questi, di un consulente o del personale dei servizi sociali — costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che

16 "Colui che nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i nove anni, ma non ancora i quattordici, se non risulti che abbia agito con discernimento, non soggiace a pena. [...] Qualora risulti che abbia agito con discernimento, la pena stabilita per il reato commesso è diminuita secondo le seguenti norme: 1. all'ergastolo è sostituita la reclusione da sei a quindici anni, 2. le altre pene si applicano con le diminuzioni determinate nei numeri 3. e 4. dell'art. 47". Art. 54 Codice Zanardelli.

17 Pesce R., *L'ascolto del minore tra riforme legislative e recenti applicazioni giurisprudenziali*, in "Famiglia e diritto" - 3, 2015. Vedi anche *La capacità di discernimento è intesa come capacità del bambino di capire ciò che è più utile per lui e come capacità di prendere decisioni autonome* (Malagoli Togliatti M., Lubrano Lavadera A. (a cura di), *Bambini in Tribunale: l'ascolto dei figli contesi*, Milano, 2011)

18 Cass. civ., sez. I, 16 febbraio 2018, n. 3913.

19 Cass. civ., sez. I, 17 aprile 2019, n. 10776.



lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore".

Tribunali per i minorenni

4. Capacità di discernimento. Per i minori di anni 12, la capacità di discernimento viene valutata dal giudice/esperto/ausiliario tenendo conto di:

(risposta multipla)

	Valori assoluti
Età	21
Capacità cognitive di base	16
Capacità di concentrazione e attenzione	5
Capacità di comprensione ed espressione linguistica	5
Capacità di distinguere la fantasia dalla realtà	7
Capacità di distinguere i propri stati d'animo da quelli altrui	4
Livello di suggestionabilità	7
Sviluppo emotivo e affettivo	15
Analisi del contesto e delle dinamiche relazionali	9
Altro	4

5. Capacità di discernimento. Rispetto al momento dell'ascolto del minore, viene valutata:

	Valori assoluti
Ex ante	11
Ex post	7
Altro	5
Non risposta	1

Per quanto riguarda la valutazione della capacità di discernimento per i minori di 12 anni, essa viene valutata dal giudice/esperto/ausiliario tenendo conto di vari aspetti:

- l'età del minore (21 tribunali);
- le capacità cognitive di base (16 tribunali);
- lo sviluppo emotivo ed affettivo (15 tribunali);
- l'analisi del contesto e delle dinamiche relazionali (9 tribunali);
- la capacità di distinguere la fantasia dalla realtà (7 tribunali) ed il livello di suggestionabilità (7 tribunali);
- la capacità di concentrazione e attenzione (5 tribunali) e la capacità di comprensione ed espressione linguistica (5 tribunali);



- la capacità di distinguere i propri stati d'animo da quelli altrui (4 tribunali).
Rispetto al momento dell'ascolto del minorenni, la capacità di discernimento viene valutata prevalentemente ex ante in 11 tribunali per i minorenni, mentre in 7 tribunali per i minorenni ex post.

Tribunali ordinari

2. Capacità di discernimento. Per i minori di anni 12, la capacità di discernimento viene valutata dal giudice/esperto/ausiliario tenendo conto di:

(risposta multipla)

	Valori assoluti
Età	17
Capacità cognitive di base	13
Capacità di concentrazione e attenzione	3
Capacità di comprensione ed espressione linguistica	6
Capacità di distinguere la fantasia dalla realtà	3
Capacità di distinguere i propri stati d'animo da quelli altrui	0
Livello di suggestionabilità	6
Sviluppo emotivo e affettivo	11
Analisi del contesto e delle dinamiche relazionali	15
Altro	5

3. Capacità di discernimento. Rispetto al momento dell'ascolto del minorenni, viene valutata:

	Valori assoluti
Ex ante	9
Ex post	4
Altro	8
Non risposta	1

La capacità di discernimento per i minori di anni 12, viene valutata dal giudice/esperto/ausiliario tenendo conto dell'età (17 tribunali su 22), dell'analisi del contesto e delle dinamiche relazionali (15), della capacità cognitive di base (13), dello sviluppo emotivo e affettivo (11), della capacità di comprensione e espressione linguistica e livello di suggestionabilità (entrambe 6 tribunali su 22), infine della capacità di concentrazione e attenzione o di distinguere la fantasia dalla realtà (entrambe selezionate da 3 tribunali). Sempre in riferimento alla capacità di discernimento, essa viene valutata ex ante rispetto al momento dell'ascolto da 9 Tribunali, in un altro momento da 8 tribunali, ex post da 4.



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

6. Motivazione del provvedimento

Motivazione del provvedimento

Il primo comma dell'articolo 336 bis del codice civile, recita che: "Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato".

Tribunali per i minorenni

6. La decisione di ascoltare i figli di genitori oggetto di procedimento di potestà è sempre adottata con provvedimento motivato (ex art 336 bis c.c., comma 1)?

	Valori assoluti
Si	5
No	13
Altro	5
Non risposta	1

Dei 24 tribunali per i minorenni rispondenti solo 5 dichiarano che la decisione di ascoltare i figli di genitori oggetto di procedimento *de potestate* è sempre adottata con provvedimento motivato.

Tribunali ordinari

5. La decisione di ascoltare i figli delle coppie in via di separazione è sempre adottata con provvedimento motivato (ex art 336 bis c.c., comma 1)?

	Valori assoluti
Si	12
No	4
Altro	5
Non risposta	1

6. La decisione di ascoltare i figli delle coppie in via di separazione è sempre preceduta dall'informazione ai genitori e ai rispettivi difensori circa le finalità dell'ascolto e le relative modalità di svolgimento?

	Valori assoluti
Si	16
No	5
Non risposta	1



La decisione di ascoltare i figli delle coppie in via di separazione è adottata con provvedimento motivato (ex art 336 bis c.c., comma 1) in 12 tribunali su 22, ed è sempre preceduta dall'informazione ai genitori e ai rispettivi difensori circa le finalità dell'ascolto e le relative modalità di svolgimento per 16 rispondenti.



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

7.

L'importanza di informare il minore di età

L'importanza di informare il minore di età

Dal momento che il minore viene ascoltato in quanto capace di discernimento, è chiaro che lo stesso debba essere consapevole dell'atto che contribuisce a formare e degli effetti che scaturiscono dalle sue affermazioni.

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 3540 del 14 febbraio 2014, ha affermato l'obbligo di fornire al minore le informazioni pertinenti e appropriate, con riferimento alla sua età e al suo grado di sviluppo, e sempre che tali informazioni non nuocciano al suo interesse. Va evidenziato che, per legge., "dell'adempimento è redatto processo verbale nel quale si descrive il contegno del minore, ovvero è effettuata una registrazione audio-video" per evitare l'insorgere di eventuali difformità tra quanto affermato negli atti dal giudice, e il reale comportamento e atteggiamento del minore.

L'obbligo informativo trova oggi fondamento giuridico esplicito nell'articolo 336 bis, comma 3, del codice civile: "Prima di procedere all'ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto".

Tribunali per i minorenni

7. Prima di procedere all'ascolto del minore di età, si provvede a fornirgli le informazioni appropriate in relazione alla procedura che lo riguarda e al valore che verrà conferito alle sue dichiarazioni?

	Valori assoluti
Si	24
- <i>sempre</i>	6
- <i>qualche giorno prima</i>	10
- <i>il giorno stesso</i>	5
- <i>altro</i>	3
No	0

È importante notare che in tutti i tribunali per i minorenni rispondenti prima di procedere all'ascolto del minore di età si provvede a fornirgli le informazioni appropriate in relazione alla procedura che lo riguarda e al valore che verrà conferito alle sue dichiarazioni. In particolare: 6 tribunali affermano di effettuare sempre questa procedura; 10, di effettuarla qualche giorno prima; 5 di effettuarla il giorno stesso.



Tribunali ordinari

7. Prima di procedere all'ascolto del minore di età, si provvede a fornirgli le informazioni appropriate in relazione alla procedura che lo riguarda e al valore che verrà conferito alle sue dichiarazioni?

	Valori assoluti
Si	22
- sempre	6
- qualche giorno prima	0
- il giorno stesso	14
- altro	2
No	0

Prima di procedere all'ascolto del minore di età si provvede a fornirgli le informazioni appropriate in relazione alla procedura giudiziaria che lo riguarda e al valore che verrà conferito alle sue dichiarazioni. In prevalenza ciò avviene il giorno stesso (14).

Tribunali per i minorenni

8. Chi informa il minorenne prima di procedere al suo ascolto?

(risposta multipla)

	Valori assoluti
Curatore/tutore se nominato	7
Magistrato ordinario	12
Magistrato onorario	17
CTU	1
Assistente sociale	6
Psicologo	3
Psichiatra	0
Neuropsichiatra infantile	0
Genitori/familiari	4
Altro	5

Il soggetto che informa il minorenne prima di effettuare l'ascolto è nella maggioranza dei casi un magistrato onorario (17 tribunali per i minorenni su 24) o un magistrato ordinario (12 tribunali per i minorenni), meno frequentemente un curatore/tutore se nominato (7), un assistente sociale (6), uno psicologo (3), genitori o familiari (4) oppure altre figure (5).



La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Sassari comunica che “nei casi in cui questa Procura procede all’ascolto del minore vengono adottate tutte le cautele necessarie ad un approccio tutelante e non traumatizzante per lo stesso e comunque, sempre, con la presenza di uno psicologo infantile e videoregistrazione. Di norma si privilegia l’ascolto del minore mediante richiesta di incidente probatorio al tribunale, allo scopo di cristallizzare la prova delle dichiarazioni rese dallo stesso minore ed evitare così di esporlo ad ulteriori stress psicologici con reiterazione dell’ascolto”.

Tribunali ordinari

8. Chi informa il minorenni prima di procedere al suo ascolto?

(risposta multipla)

	Valori assoluti
Curatore/tutore se nominato	5
CTU	9
Assistente sociale	6
Psicologo infantile	4
Psicologo dell’età evolutiva	1
Neuropsichiatra Infantile	1
Genitori/familiari	14
Altro	7

Il minorenni viene informato principalmente dai genitori/familiari (14 tribunali su 22), dal CTU (9 tribunali), dall’assistente sociale (6 tribunali), dal curatore/tutore se nominato (5 tribunali), dallo psicologo infantile (4). In un solo caso invece viene informato dallo psicologo dell’età evolutiva o dal neuropsichiatra infantile.



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

8.

Nomina di un curatore speciale



Nomina di un curatore speciale

La figura del curatore speciale del minore, oggi in forte espansione, è stata introdotta con la legge 149/2001 in applicazione della Convenzione di Strasburgo del 1996. Tale trattato ha stabilito la necessità dell'assistenza legale, come difesa tecnica, per la persona di minore età dinanzi al tribunale per i minorenni nei procedimenti *de potestate* (art. 37 legge 149/01) e nelle procedure di adottabilità (art. 10 legge 149/01). Le disposizioni processuali di tale normativa sono entrate in vigore l'1 luglio 2007.

In applicazione dei principi espressamente contenuti nella Convenzione della Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e nella Convenzione di Strasburgo del 1996 il minore deve considerarsi soggetto di diritto autonomo e portatore di istanze personali meritevoli di tutela in giudizio.

L'articolo 9 della Convenzione di Strasburgo recita espressamente: "Nei procedimenti che riguardano un minore, quando in virtù del diritto interno i detentori della responsabilità genitoriale si vedono privati della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interessi, l'autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti. Le Parti esaminano la possibilità di prevedere che, nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria abbia il potere di designare un rappresentante distinto, nei casi opportuni un avvocato, che rappresenti il minore".

Secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 83 del 2011), dal coordinamento tra l'articolo 12 della Convenzione di New York, e l'articolo 336, comma quarto, del codice civile si desume che – nelle procedure disciplinate da tale norma – sono parti processuali non soltanto entrambi i genitori, ma anche il minore, con il suo diritto al contraddittorio, previa nomina, se del caso, di un curatore speciale ai sensi dell'articolo 78 del codice di procedura civile.

Il curatore speciale del minore viene nominato d'ufficio dal Tribunale sulla scorta delle previsioni dall'articolo 78, 1° comma 1, del codice di procedura civile nei casi in cui sia necessario rappresentare il minore all'interno dei procedimenti giudiziari che lo coinvolgono, oppure su richiesta del pubblico ministero nei casi in cui emerga un conflitto d'interesse tra i genitori e il minore (art. 78 comma 2 c.p.c.). Nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'articolo citato, la funzione della nomina è quella di supplire alla temporanea mancanza di un rappresentante e, nel momento in cui la situazione che ha determinato la nomina sia cessata, la nomina viene immediatamente revocata.

In caso di nomina del curatore per un conflitto d'interessi tra i genitori e i figli minorenni, il conflitto può essere sia di carattere patrimoniale – e in questo caso la nomina è prevista dall'articolo 320 del codice civile – sia di natura pregiudiziale, in tutti i casi in cui sia pendente un procedimento in cui si ravvisi una situazione di grave pregiudizio per il minore all'interno della propria famiglia (artt. 330-335 del codice civile).

In alcuni procedimenti, la designazione del curatore in favore del minore è da ritenersi obbligatoria, a pena di nullità del procedimento. Ad esempio, nel giudizio ex articolo 250 del codice civile (v. Cass. civ. 11 dicembre 2013 n. 27729).

Tribunali per i minorenni

9. È prevista, nella prassi di codesto tribunale per i minorenni, la nomina del curatore speciale nei procedimenti de potestate?

	Valori assoluti
Si	20
No	3
Non risposta	1

9.a In caso di risposta affermativa, con quale frequenza?

	Valori assoluti
Sempre	3
Molto spesso	4
Spesso	10
Poco frequentemente	2

9.b In caso di risposta affermativa, come è disciplinata la figura del curatore speciale?

(risposta multipla)

	Valori assoluti
È prevista una formazione <i>ad hoc</i> per curatori speciali di minorenni	7
Esiste una lista/albo/registro di curatori speciali	12
I nominativi sono attinti da altre liste	4
I nominativi sono depositati presso	1
Non esiste alcuna lista	5
I curatori ascoltano i minori	2
Altro	4

In 20 tribunali per i minorenni dei 24 rispondenti è prevista la nomina del curatore speciale nei procedimenti *de potestate*.

Tra quanti hanno risposto affermativamente la frequenza di tale prassi si realizza spesso, molto spesso o sempre in 17 casi. Inoltre, dei 20 rispondenti per i quali è prevista la nomina del curatore speciale: 12 affermano che esiste una lista/albo/registro di curatori speciali; 7 prevedono una formazione *ad hoc* per curatori speciali di minorenni; 5 affermano che non vi sia alcuna lista di curatori.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna in una nota inviata all'Autorità Garante scrive: "Con riguardo al curatore speciale, il pubblico ministero minorile

in sede di ricorso non ne chiede la nomina in tutti i procedimenti, bensì in tutti quelli in cui abbia valutato sussistere effettivi o potenziali elementi di incapacità anche temporanea di uno o entrambi i genitori a tutelare la posizione del figlio, in adesione al prevalente indirizzo della giurisprudenza della Suprema Corte”.

Tribunali ordinari

9. È prevista, nella prassi di codesto tribunale, la nomina del curatore speciale nei procedimenti di separazione

	Valori assoluti
Si	8
No	13
Non risposta	1

9.a. In caso di risposta affermativa, con quale frequenza?

	Valori assoluti
Sempre	0
Molto Spesso	0
Spesso	0
Poco frequentemente	8
Non risposta	5

9.b. In caso di risposta affermativa, come è disciplinata la figura del curatore speciale?

(risposta multipla)

	Valori assoluti
È prevista una formazione <i>ad hoc</i> per curatori speciali di minorenni	2
Esiste una lista/albo/registo di curatori speciali	2
I nominativi sono attinti da altre liste	0
I nominativi sono depositati presso	0
Non esiste alcuna lista	4
I curatori ascoltano i minori	1
Altro	1



In 8 tribunali è prevista, nella prassi, la nomina del curatore speciale nei procedimenti di separazione, ma con scarsa effettiva frequenza e in due tribunali è prevista una formazione *ad hoc* per curatori speciali di minorenni, in altri due è presente una lista/albo/registro di curatori speciali.



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

9. Ascolto diretto



Ascolto diretto

Una delle due principali modalità con cui espletare l'audizione del minorenni è l'ascolto diretto al quale procede direttamente il giudice in udienza eventualmente anche con l'assistenza di un ausiliario esperto. Questa modalità permette al giudice di avere un contatto diretto con il minorenni e di svolgere una funzione informativa circa i suoi diritti.

Tribunali per i minorenni

10. Ascolto diretto. Chi procede all'ascolto del minorenni?

	Valori assoluti
Magistrati onorari e magistrati togati collegialmente	19
Magistrati togati	2
Magistrati onorari	2

10.a Quale figura coadiuva il/i magistrato/i di sopra indicati?

	Valori assoluti
Psicologo infantile	6
Psicologo dell'età evolutiva	3
Neuropsichiatra infantile	3
Mediatore	1
Dipende dall'età	4
0 – 12	2
12 – 18	0
Altro	5

I soggetti che procedono all'ascolto diretto del minorenni sono in prevalenza magistrati onorari e magistrati togati (19 tribunali). Affiancano il magistrato psicologi infantili (6 tribunali), psicologi dell'età evolutiva (3 tribunali), mediatori (1 tribunale). Quattro tribunali dichiarano che la scelta di tali figure dipende dall'età del minore e solo in 5 hanno indicato la fascia di età. Il momento dell'ascolto diretto è effettuato in prevalenza all'interno dell'orario scolastico (11 tribunali).



Tribunali ordinari

12. Ascolto diretto. Per i procedimenti a trattazione collegiale, il minorenni viene ascoltato dal collegio oppure dal giudice delegato?

	Valori assoluti
Collegio	0
Giudice delegato	21
Non risposta	1

Per i procedimenti a trattazione collegiale, il minorenni viene ascoltato dal giudice delegato in tutti i tribunali interpellati.

10. Ascolto diretto. Di quale figura si avvale il giudice in udienza per procedere all'ascolto del minorenni?

(risposta multipla)

	Valori assoluti
Psicologo	8
Psichiatra	2
Neuropsichiatra infantile	3
Dipende dall'età	11
o – infradodicesime	5
12 – 18 anni	0
Altro	8

In relazione all'ascolto diretto, hanno indicato espressamente la figura professionale in 13. In 11 tribunali ordinari la scelta della figura professionale dipende dall'età e solo in 5 hanno indicato la fascia di età.

L'articolo 336 bis del codice civile dispone che il minorenni è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato, precisando che questi possono avvalersi di esperti o altri ausiliari. In passato, ci si è posti il dubbio se il giudice potesse, o meno, delegare l'intera attività ad altri soggetti. La Suprema Corte ha affermato, nel 2013, la discrezionalità del giudice di determinare le modalità dell'audizione, tornando a ribadire nel 2014 che "l'audizione può essere svolta, secondo le modalità stabilite dal giudice, anche da soggetti diversi da esso"²⁰.

²⁰ Cass. civ., sez. I, 31 marzo 2014, n. 7479.



(Ascolto diretto) L'ascolto svolto fuori dall'orario scolastico

Tribunali per i minorenni

11. Ascolto diretto. L'ascolto è svolto fuori dall'orario scolastico?

	Valori assoluti
Si	7
No	11
Non risposta	6

Tribunali ordinari

11. Ascolto diretto. L'ascolto è svolto fuori dall'orario scolastico?

	Valori assoluti
Si	18
No	2
Non risposta	2

18 tribunali ordinari su 22 hanno risposto che l'ascolto è per lo più svolto fuori dall'orario scolastico.

(Ascolto diretto) L'ascolto svolto a porte chiuse

“La stanza del giudice in cui avviene l'incontro di ascolto rappresenta il *campo mentale* che pensa al bambino e al suo futuro, nel suo primario interesse, un luogo dove il bambino comincia finalmente a vedersi riconosciuti i propri vissuti e le proprie emozioni”²¹. Questo permetterà al minorenne di sentirsi riconosciuto come persona e potrà accettare il passaggio da una condizione di passività, ad una in cui si rende partecipe attivo della propria storia.

Tribunali per i minorenni

12. Ascolto diretto. L'ascolto è svolto a porte chiuse?

	Valori assoluti
Si	22
No	0
Non risposta	2

²¹ Ricco, C. (2014) *Il diritto del figlio e di ogni minore di ascolto nelle procedure e la funzione riparativa del buon ascolto*, in “Minorigiustizia” n. 2-2014



13. Ascolto diretto. Nel tribunale per i minorenni è presente una stanza adibita all'ascolto?

	Valori assoluti
Si	15
No	7
Non risposta	2

Tribunali ordinari

13. Ascolto diretto. Nel tribunale è presente una stanza adibita all'ascolto?

	Valori assoluti
Si	7
No	14
Non risposta	1

In soli 7 TO è presente una stanza adibita all'ascolto

14. Ascolto diretto. Dove si svolge l'audizione del minorente svolta dal giudice?

(risposta multipla)

	Valori assoluti
Presso il tribunale	18
Presso il tribunale in una stanza adibita all'ascolto del minore di età	6
Presso lo studio privato del professionista ausiliario del giudice	2
Presso l'abitazione del minorente	1
Altro	0

L'audizione del minorente svolta dal giudice avviene quasi sempre presso il tribunale (18 tribunali), 6 predispongono una stanza adibita all'ascolto del minore di età, 2 usufruiscono dello studio privato del professionista ausiliario del giudice e un tribunale ascolta i minorenni presso la loro l'abitazione.

Tribunali per i minorenni

14. Setting. Sono presenti strumenti necessari per l'ascolto?

	Valori assoluti
Si	18
No	5
Non risposta	1



14.a In caso di risposta affermativa barrare una o più delle seguenti opzioni:
(risposta multipla)

	Valori assoluti
Specchio unidirezionale	8
Mezzi audiovisivi	11
Arredamento a misura di bambino	9
Giochi specifici per le varie età del minorenni	10
Disegni	8
Altro	1

In 22 tribunali per i minorenni gli incontri avvengono a porte chiuse, spesso è prevista una stanza adibita all'ascolto (15 tribunali per i minorenni) e strumenti necessari all'ascolto (18 tribunali per i minorenni). In particolare, sono ben presenti i mezzi audiovisivi (11 tribunali dichiarano di esserne in possesso), ma anche, giochi specifici per le varie età (10 tribunali), arredamento a misura di bambino (9 tribunali), specchi unidirezionali (8 tribunali).

Tribunali ordinari

15. Setting. Sono presenti strumenti necessari per l'ascolto?

	Valori assoluti
Sì	6
No	16

15.a. In caso di risposta affermativa barrare una o più delle seguenti opzioni:
(risposta multipla)

	Valori assoluti
Specchio unidirezionale	4
Mezzi audiovisivi	2
Arredamento a misura di bambino	5
Giochi specifici per le varie età del minorenni	4
Disegni	1
Altro	3



Nei sei tribunali ordinari ove sono utilizzati strumenti per l'ascolto sono presenti uno o più di questi quali ad esempio: arredamento a misura di bambino (utilizzato in 5 tribunali), specchio unidirezionale o giochi specifici per le varie età del minore (entrambi in 4 tribunali), mezzi audiovisivi (2), disegni (1).

(Ascolto diretto) Garanzie per il minore auditato

L'audizione non può essere considerata un mezzo di prova, ma contribuisce a determinare il convincimento del giudice.

L'articolo 336 bis del codice civile, stabilisce che il giudice può autorizzare i genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, a partecipare all'ascolto.

La norma si riferisce alla mera presenza, non prevedendo in alcun modo che tali soggetti possano intervenire durante l'ascolto, neanche indirettamente. Le parti, però, hanno la possibilità di proporre al giudice argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento, ma non già durante lo stesso.

La Suprema Corte si è espressa in merito affermando che l'ascolto "deve svolgersi in modo tale da garantire l'esercizio effettivo del diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione, e quindi con tutte le cautele e le modalità atte a evitare interferenze, turbamenti e condizionamenti, ivi compresa la facoltà di vietare l'interlocuzione con i genitori e/o con i difensori, nonché di sentire il minore da solo²².

In merito alla partecipazione dei difensori, si ritiene che precludere ai legali delle parti la possibilità di assistere all'audizione del minore sia una violazione del principio del contraddittorio. Gli effetti del procedimento si riversano anche nei confronti del minore (che è parte del processo), ma le parti sostanziali e processuali del procedimento sono anche i genitori. Pertanto, nel rispetto del principio del giusto processo e in un'ottica di bilanciamento degli interessi, dovrà essere garantito comunque il principio di difesa delle parti e il contraddittorio.

L'ultima annotazione riguarda il testo dell'articolo 38 bis delle disposizioni attuative del codice civile, nel quale è stabilito che se vi è la possibilità di usare un vetro specchio unitamente a un impianto citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, e il pubblico ministero possono seguire l'ascolto in luogo diverso, senza dover chiedere l'autorizzazione del giudice prevista dall'articolo 336 bis del codice civile

²² Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2014, n. 5097.



Tribunale per i minorenni

15. Ascolto diretto. Al momento dell'ascolto del minore da parte del/dei magistrati è garantita anche la presenza di:

(risposta multipla)

	Valori assoluti
Genitori, anche quando parti processuali del procedimento	0
Pubblico ministero	3
Consulente nominato da una delle due parti (CTP)	4
Difensore di entrambe le parti	5
Psicologo	5
Assistente sociale	3
Curatore speciale	10
Nessuno	5
Altro	10

Al momento dell'ascolto diretto del minore da parte del magistrato è garantita anche la presenza di altre figure: curatore speciale (10 tribunali), difensore di entrambe le parti (5), consulente nominato da una delle due parti (4), psicologo (5), assistente sociale (3).

Tribunali ordinari

16. Ascolto diretto. Al momento dell'ascolto del minore da parte del/dei magistrati è garantita anche la presenza di:

(risposta multipla)

	Valori assoluti
Genitori, anche quando parti processuali del procedimento	3
Pubblico ministero	4
Consulente nominato da una delle due parti (CTP)	3
Difensore di entrambe le parti	5
Psicologo	6
Assistente sociale	0
Curatore speciale	1
Nessuno	8
Altro	8



(Ascolto diretto) Verbalizzazione

Tribunali per i minorenni

16. Ascolto diretto. È prevista la verbalizzazione dell'ascolto del minorenne?

	Valori assoluti
Sì, integrale	13
Sì, ma solo in forma sommaria	10
No	0
Non risposta	1

Tribunali ordinari

17. Ascolto diretto. È prevista la verbalizzazione dell'ascolto del minorenne?

	Valori assoluti
Sì, integrale	11
Sì, ma solo in forma sommaria	11
No	0

(Ascolto diretto) Consulenza tecnica d'ufficio e consulenza tecnica di parte

L'ascolto può avvenire anche nell'ambito della consulenza tecnica di ufficio (CTU) come parte di questa. Tale forma di audizione alle volte si aggiunge all'audizione condotta dal giudice o dall'ausiliario al di fuori della CTU.

La differenza tra la CTU e l'ascolto condotto dall'esperto è molto sottile e si sostanzia principalmente su un piano strutturale e normativo, in quanto la consulenza tecnica deve osservare un rigido *modus operandi* imposto dalla necessità di rispettare le garanzie previste per la tutela del contraddittorio. Al contrario, l'ascolto condotto da un ausiliario del giudice prevede l'osservanza di minori regole processuali e può essere richiesto con una delega informale o verbale del giudice.



Tribunali per i minorenni

18. L'ascolto da parte del consulente tecnico d'ufficio del minorenne infradodicenne capace di discernimento è possibile se il minore abbia compiuto:

	Valori assoluti
Almeno 5 anni	6
Almeno 10 anni	1
Altro	15

L'ascolto da parte del consulente tecnico d'ufficio del minorenne, infradodicenne, capace di discernimento è possibile se il minore abbia compiuto almeno 10 anni in 1 solo tribunale, almeno 5 anni in 6 tribunali.

19. CTU. Durante la consulenza sono previsti colloqui congiunti con entrambi i genitori?

	Valori assoluti
Si	15
No	1
Non risposta	8

20. CTU. Durante la consulenza sono previsti colloqui individuali con entrambi i genitori?

	Valori assoluti
Si	16
No	0
Non risposta	8

Tribunali ordinari

19. CTU. Durante la consulenza sono previsti colloqui congiunti con entrambi i genitori?

	Valori assoluti
Si	19
No	0
Non risposta	3



20. CTU. Durante la consulenza sono previsti colloqui individuali con entrambi i genitori?

	Valori assoluti
Sì	20
No	0
Non risposta	2

Durante la consulenza sono previsti colloqui congiunti con entrambi i genitori in 19 tribunali su 22, mentre colloqui individuali con entrambi i genitori in 20 tribunali.

(Ascolto diretto) Conflittualità tra i genitori

Un problema che potrebbe manifestarsi è quello che riguarda il potenziale conflitto di interessi che spesso esiste tra i genitori in causa e il figlio minorenni. In tali casi, risulterebbe opportuna la nomina di un curatore speciale e del difensore, il quale dovrebbe avere la possibilità di partecipare all'audizione del minorenni nel rispetto del principio del giusto processo e nell'ottica di un bilanciamento di tutti gli interessi in gioco.

Tribunali per i minorenni

17. In caso di forte conflittualità tra i genitori del minorenni, o tra questi e i genitori, o in caso di disfunzionali dinamiche familiari, all'ascolto da parte del giudice si aggiunge anche l'ascolto durante la consulenza tecnica d'ufficio (CTU)?

	Valori assoluti
Sì	14
No	6
Non risposta	4

17.a In caso di risposta affermativa barrare una o più delle seguenti opzioni:
(risposta multipla)

	Valori assoluti
Qualora si ritenga opportuno approfondire in ordine alla relazione del bambino con ciascuno dei genitori o altre figure significative	13
Qualora si ritenga opportuno approfondire in ordine alla personalità dei genitori e alle loro capacità genitoriali	9
Al momento della CTU è presente anche uno o entrambi i consulenti tecnici di parte (CTP)	6
L'eventuale assenza dei genitori o dei difensori è fissata in un provvedimento motivato	4
Di ogni seduta viene redatto un verbale da parte del cancelliere o del giudice	3
Vengono valutate anche le competenze genitoriali e il rapporto genitori-figli	8
L'ascolto si suddivide in più di un incontro	2

A tale quesito hanno risposto 14 tribunali su 24. Di questi: 13 tribunali per i minorenni affermano – allorché ritenuto opportuno – di effettuare degli approfondimenti a proposito della relazione del bambino con ciascuno dei genitori o con altre figure significative; in 9 tribunali per i minorenni, sempre se ritenuto opportuno, si svolgono degli approfondimenti a proposito della personalità dei genitori e delle loro capacità genitoriali; in 6 affermano che sono presenti, al momento della CTU, uno o entrambi i consulenti tecnici di parte (CTP); in 8 affermano che vengono valutate le competenze genitoriali e il rapporto genitori-figli; in 4 riferiscono che l'eventuale assenza dei genitori è fissata in un provvedimento motivato; in 3 rispondono che di ogni seduta, viene redatto un verbale, da parte del cancelliere o del giudice; in 2, infine, sostengono di effettuare diversamente l'ascolto durante la consulenza tecnica d'ufficio.

Tribunali ordinari

18. In caso di forte conflittualità tra i genitori del minorenne, o tra questi e i genitori, o in caso di disfunzionali dinamiche familiari, all'ascolto da parte del giudice si aggiunge anche l'ascolto durante la consulenza tecnica d'ufficio (CTU)?

	Valori assoluti
Sì	17
No	4
Non risposta	1

18.a. In caso di risposta affermativa barrare una o più delle seguenti opzioni:

(risposta multipla)

	Valori assoluti
Qualora si ritenga opportuno approfondire in ordine alla relazione del bambino con ciascuno dei genitori o altre figure significative	16
Qualora si ritenga opportuno approfondire in ordine alla personalità dei genitori e alle loro capacità genitoriali	14
Al momento della CTU è presente anche uno o entrambi i consulenti tecnici di parte (CTP)	4
L'eventuale assenza dei genitori o dei difensori è fissata in un provvedimento motivato	0
Di ogni seduta viene redatto un verbale da parte del cancelliere o del giudice	2
Vengono valutate anche le competenze genitoriali e il rapporto genitori-figli	5
L'ascolto si suddivide in più di un incontro	3

In caso di forte conflittualità tra i genitori del minore, o tra questi e i genitori, o in caso di dinamiche familiari disfunzionali, all'ascolto da parte del giudice si aggiunge anche l'ascolto durante la consulenza tecnica d'ufficio per 17 tribunali su 22. In questi casi ciò avviene qualora si ritenga opportuno effettuare degli approfondimenti a proposito della relazione del bambino con ciascuno dei genitori o altre figure significative (16 tribunali) o qualora si ritenga opportuno approfondire circa la personalità dei genitori e in merito alle loro capacità genitoriali (14). Inoltre, al momento della CTU sono presenti uno o entrambi i consulenti tecnici di parte (4 tribunali su 17).

(Ascolto diretto) Criticità dell'ascolto

Nell'ascolto diretto del minore sono riscontrate diverse tipologie di criticità: 21 tribunali dichiarano che il minore è stato influenzato dai genitori/familiari; 4 tribunali rispondono che il minore è stato influenzato dai difensori dei rispettivi genitori; 3 tribunali affermano che il giudice che procede all'ascolto del minore di età non possiede competenze specifiche; 2 tribunali rilevano che il minore di origine straniera non comprende la lingua; 2 tribunali riferiscono ulteriori criticità.

In certa letteratura si sostiene che i bambini siano altamente suggestionabili, specialmente dai genitori e dalle figure che hanno con loro una relazione di fiducia²³. I bambini, nonostante siano considerati attendibili, tendono a modificare i loro racconti in base alla suggestività o meno delle domande che gli vengono poste.

È auspicabile che il giudice a cui viene chiesto di condurre il colloquio con il minorenni sia in grado di mantenere un atteggiamento empatico che consenta al minorenni la libera espressione ma anche la giusta distanza, per evitare che eventuali domande suggestive inficino le sue dichiarazioni²⁴. Inoltre, bisogna considerare che il conflitto di lealtà nei confronti dei genitori è, ad esempio, un aspetto che rischia di inficiare l'ascolto del minorenni.

Tribunali per i minorenni

21. Criticità riscontrate nell'ascolto diretto.

(risposta multipla)

	Valori assoluti
Il giudice che procede all'ascolto del minore di età non possiede competenze specifiche	3
I tempi di attesa prima della convocazione sono eccessivamente lunghi	1
Il minore è stato influenzato dai genitori/familiari	21
Il minore è stato influenzato dai difensori dei rispettivi genitori	4
Il minorenni di origine straniera non comprende la lingua	2
Altro	2

Tribunali ordinari

21. Criticità riscontrate nell'ascolto diretto.

(risposta multipla)

	Valori assoluti
Il giudice che procede all'ascolto del minore di età non possiede competenze specifiche	7
I tempi di attesa prima della convocazione sono eccessivamente lunghi	1
Il minore è stato influenzato dai genitori/familiari	15
Il minore è stato influenzato dai difensori dei rispettivi genitori	3
Il minorenni di origine straniera non comprende la lingua	0
Altro	3

Le principali criticità riscontrate nell'ascolto diretto sono l'influenza sul minorenni da parte dei genitori/familiari (15), oppure dei difensori dei rispettivi genitori (3), il giudice che

²³ Gulotta G., Ercolin D., *La suggestionabilità dei bambini: uno studio empirico*, in *Memoria e suggestionabilità nell'età evolutiva*, Franco Angeli, Milano. pp. 83-92.

²⁴ P. Ghezzi, Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, intervista del 28 aprile 2016.

procede all'ascolto del minore di età non possiede competenze specifiche (7), e i tempi di attesa prima della convocazione sono eccessivamente lunghi (1).

(Ascolto diretto) Punti di forza dell'ascolto

Tribunali per i minorenni

22. Punti di forza dell'ascolto diretto.

(risposta multipla)

	Valori assoluti
Il giudice che procede all'ascolto del minore di età possiede competenze specifiche	22
A livello locale vi è un'esperienza consolidata che ha permesso di uniformare le prassi e gli approcci	4
Riscontro positivo da parte del bambino che vive l'audizione come momento di riconoscimento della sua capacità di raccontare la sua storia	20
Altro	2

I punti di forza nell'ascolto diretto del minore risiedono nell'evidenza che: il giudice che procede all'ascolto del minore di età, possiede competenze specifiche (22 tribunali); vi è un riscontro positivo da parte del bambino che vive l'audizione, come momento di riconoscimento delle sue capacità di raccontare la sua storia (20 tribunali); a livello locale, vi è una esperienza consolidata, che ha permesso di uniformare le prassi e gli approcci (4 tribunali).

Tribunali ordinari

22. Punti di forza dell'ascolto diretto.

(risposta multipla)

	Valori assoluti
Il giudice che procede all'ascolto del minore di età possiede competenze specifiche	6
A livello locale vi è un'esperienza consolidata che ha permesso di uniformare le prassi e gli approcci	5
Riscontro positivo da parte del bambino che vive l'audizione come momento di riconoscimento della sua capacità di raccontare la sua storia	17
Altro	3



I punti di forza dell'ascolto diretto nei tribunali ordinari invece sono: il riscontro positivo da parte del bambino che vive l'audizione come momento di riconoscimento della sua capacità di raccontare la sua storia (17 tribunali su 22), le competenze specifiche del giudice che procede all'ascolto del minore (6), l'esperienza consolidata a livello locale che ha permesso di uniformare le prassi e gli approcci (5).



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

10. Ascolto indiretto



Ascolto indiretto

Tribunali per i minorenni

23. Ascolto indiretto. È preferito all'ascolto diretto:

	Valori assoluti
Sempre, quando il minore ha meno di 12 anni	0
Sempre, quando il minore ha meno di 12 anni, ma dopo attenta valutazione della capacità di discernimento	6
Altro	16
Non risposta	2

Per quanto riguarda l'ascolto indiretto, 16 tribunali per i minorenni rispondenti affermano che vi sono altre situazioni in cui tale strumento è da preferire. Per ulteriori 6 tribunali per i minorenni rispondenti l'ascolto indiretto è sempre preferito a quello diretto quando il minore ha meno di 12 anni, ma dopo attenta valutazione della capacità di discernimento.

Tribunali ordinari

23. Ascolto indiretto. È preferito all'ascolto diretto:

	Valori assoluti
Sempre, quando il minore ha meno di 12 anni	9
Sempre, quando il minore ha meno di 12 anni, ma dopo attenta valutazione della capacità di discernimento	9
Altro	3
Non risposta	1

L'ascolto indiretto è preferito all'ascolto diretto: sempre, quando il minore ha meno di 12 anni (9); sempre, quando il minore ha meno di 12 anni, ma dopo attenta valutazione della capacità di discernimento (9); altro (3 tribunali su 22).

Tribunali per i minorenni

24. Ascolto indiretto. Da quale figura viene svolto l'ascolto del minore?

(risposta multipla)

	Valori assoluti
Psicologo infantile	9
Psicologo dell'età evolutiva	9
Neuropsichiatra infantile	10
Mediatore	0
Dipende dall'età	3
0 – infradodicesime	2
12 – 18 anni	0
Altro	4

Sempre in relazione all'ascolto indiretto, l'ascolto è effettuato da: neuropsichiatra infantile (10 tribunali); psicologo infantile (9 tribunali); psicologo dell'età evolutiva (9 tribunali); mediatore (3 tribunali). In 3 casi si sottolinea che la figura scelta per l'ascolto indiretto dipende dall'età del minore.

Tribunali ordinari

24. Ascolto indiretto. Da quale figura viene svolto l'ascolto del minore?

(risposta multipla)

	Valori assoluti
Psicologo	15
Psichiatra	3
Neuropsichiatra infantile	8
Dipende dall'età	4
0 – infradodicesime	0
12 – 18 anni	0
Altro	5

In caso di ascolto indiretto, il minore è sentito: dallo psicologo (15 tribunali su 22), dal neuropsichiatra infantile (8), dallo psichiatra (3).



Tribunali per i minorenni

25. Ascolto indiretto. Dove si svolge l'audizione del minorenne svolto dall'ausiliario esperto?

(risposta multipla)

	Valori assoluti
Presso il tribunale	2
Presso il tribunale in una stanza adibita all'ascolto del minore di età	5
Presso lo studio privato del professionista ausiliario del giudice	7
Presso l'abitazione del minorenne	1
Altro	8

L'audizione del minorenne svolta dall'ausiliario esperto si realizza in vari luoghi: presso lo studio privato del professionista ausiliario del giudice (7 tribunali); presso il tribunale in una stanza adibita all'ascolto del minore di età (5 tribunali); presso il tribunale (2 tribunali); presso l'abitazione del minorenne (un tribunale).

Tribunali ordinari

25. Ascolto indiretto. Dove si svolge l'audizione del minorenne svolto dall'ausiliario esperto?

(risposta multipla)

	Valori assoluti
Presso il tribunale	2
Presso il tribunale in una stanza adibita all'ascolto del minore di età	0
Presso lo studio privato del professionista ausiliario del giudice	21
Presso l'abitazione del minorenne	1
Altro	2

L'audizione del minorenne svolto dall'ausiliario esperto si realizza: presso lo studio privato del professionista ausiliario del giudice (21 tribunali su 22), presso il tribunale (2), presso l'abitazione del minorenne (1).



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

11. Omesso ascolto

Omesso ascolto

Dall'articolo 6 della Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minorenni del 1996, la Corte di Cassazione ha tratto le possibilità di deroga all'obbligatorietà dell'ascolto della persona di minore età nel caso "che tale ascolto possa essere in contrasto con i suoi interessi fondamentali", quando l'eventuale assenza di discernimento [...] possa giustificare l'omesso ascolto" e per procedure con carattere di urgenza.

In questi casi la Corte ribadisce il principio, già affermato nella propria giurisprudenza²⁵, che il giudice è obbligato a motivare le ragioni dell'eventuale rigetto della richiesta di audizione. L'ascolto, infatti, può essere omesso solo se in contrasto con l'interesse superiore del minorenne o se manifestamente superfluo (come nel caso delle separazioni consensuali, o laddove "oggetto del contendere siano questioni di scarsa rilevanza e minima importanza per la vita del fanciullo"²⁶), e nel caso, il giudice deve darne atto con provvedimento motivato.

Un caso di omesso ascolto può esser dato, ad esempio, dalla tenera età del bambino. Il tema è stato affrontato in una sentenza del 2014 dalla Corte di Cassazione²⁷, la quale ha stabilito che anche il dato biologico rappresenta un elemento decisivo per l'orientamento del giudice. Testualmente la sentenza recita che l'ascolto può essere negato "sulla base di una valutazione, ancorata a un dato oggettivo come quello costituito dalla tenera età, circa l'insussistenza di una apprezzabile capacità di discernimento, valutazione che essendo rimessa al giudice di merito ed essendo congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità".

Con riferimento al superiore interesse del minorenne, l'ascolto è sempre considerato uno strumento potenzialmente pregiudizievole per questi e in quanto tale, andrà omesso laddove sul piatto della bilancia la valutazione del potenziale pregiudizio superi quella dell'utilità in favore del minorenne stesso.

In tal senso, la Suprema Corte ha stabilito che il presumibile pregiudizio che deriva dal coinvolgimento emotivo del fanciullo nella controversia tra i genitori consente al giudice di omettere l'ascolto, sulla base di una decisione congruamente motivata e fondata sulla valutazione dell'età, delle condizioni e dei disagi già manifestati dallo stesso.

L'omesso ascolto può verificarsi anche per decisione dello stesso minorenne, prossimo a divenire maggiorenne (c.d. *grand enfant*). Il Tribunale di Milano – Sezione nona civile - in un'ordinanza del 2014²⁸ ha disposto che "l'audizione del minore deve essere esclusa dove il fanciullo, prossimo a divenire maggiorenne (c.d. *grand enfant*) comunichi, anche tramite i suoi rappresentanti (i genitori) il proprio rifiuto all'ascolto. Accettato che il rifiuto è pacifico (dovendosi altrimenti accertarne la veridicità), è contrario all'interesse del fanciullo ricercare

²⁵ Cass. civ., sez. I, 23 luglio 2007, n. 6899.

²⁶ Trib. Milano 20 marzo 2014, ord.

²⁷ Cass. civ., sez. I, 14 febbraio 2014, n. 3540.

²⁸ Trib. Milano 21 febbraio 2014, ord.



ostinatamente di assumere la sua opinione: come tutti i diritti, ferma la titolarità, il concreto esercizio passa anche per un atto di volontà del fanciullo”.

Quindi, non è solo una questione legata all'età, ma va valutata nel suo insieme al fine, eventualmente, di omettere l'audizione per evitare un pregiudizio del minorenni. La legge, nello stabilire il diritto del minorenni a essere ascoltato, nulla specifica sull'omessa o insufficiente motivazione del giudice a proposito del mancato ascolto.

Sul punto, con le sentenze del 2012 e del 2013²⁹ – ma anche successivamente – la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'omesso ascolto non motivato renda nulla la procedura. A sostegno di ciò, la Suprema Corte nel 2013, richiamando la sentenza n. 1251/2012, ha stabilito che: “l'audizione dei figli minori [...] costituisce un adempimento necessario nelle procedure relative al loro affidamento nel primo grado di giudizio, con la conseguenza che la nullità della sentenza per la violazione dell'obbligo di audizione può essere fatta valere nei limiti e secondo le regole fissate dall'articolo 161 del codice di procedura civile e, dunque, è deducibile con l'appello”.

È oggi pacifico, nella giurisprudenza, che l'ascolto del minore di 12 anni, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, costituisce una modalità tra le più rilevanti di riconoscimento del suo diritto fondamentale a essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché *elemento* di primaria importanza nella valutazione del suo interesse (v. Cass. civ., n. 12018 del 2019).

Tribunali per i minorenni

Dalle risposte dei questionari risulta che il giudice decide di non procedere all'ascolto per vari motivi:

- quando il minore è molto piccolo e appare corrispondere al suo preminente interesse non esporlo al coinvolgimento emotivo dell'ascolto
- quando si è proceduto all'ascolto in altra sede giudiziaria o in altro procedimento
- quando presenta gravi problemi sanitari e relazionali
- quando è emerso, che è eccessivamente influenzato da uno dei genitori che, quindi, in previsione dell'ascolto lo “tormenterebbe”
- in tutti i casi in cui lo specialista lo sconsiglia vivamente (ad esempio perché il minore vivrebbe l'esperienza come una violazione del patto di lealtà con uno dei due genitori; quando il minore è affetto da malattia sulla quale lo stress potrebbe incidere negativamente ...)
- per l'inopportunità di riattivare traumi
- quando il minore si rifiuta di essere ascoltato.

²⁹ Cass. civ., sez. I, 8 marzo 2013, n. 5847; Cass. civ., sez. I, 27 gennaio 2012, n. 1251.



Tribunali ordinari

26. Omesso ascolto. In genere, in caso di omesso ascolto, il provvedimento è motivato?

	Valori assoluti
Si	18
No	4

In genere, in caso di omesso ascolto, il provvedimento è debitamente motivato dal giudice (18 tribunali su 22).



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

12. Audizione protetta

Audizione protetta

Tribunali per i minorenni

27. Audizione protetta.

(risposta multipla)

	Valori assoluti
Viene disposta in casi di particolare gravità	16
È previsto l'intervento di un consulente tecnico nominato ai sensi dell'art. 68 c.p.c.	3
È disposta la verbalizzazione	11
<i>sommatoria</i>	2
<i>integrale</i>	9

L'audizione protetta viene disposta: in casi di particolare gravità (16 tribunali); laddove è previsto l'intervento di un consulente tecnico nominato ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile (3 tribunali). La verbalizzazione è disposta in 11 tribunali, in netta prevalenza nella forma integrale.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino ha specificato che: "La Procura ascolta il minore solo nell'ambito delle indagini preliminari, quando l'autore di abuso o maltrattamento sia di minore età, mediante audizione con l'intervento di uno psicologo e con audio-video registrazione, nella saletta delle audizioni protette a disposizione della procura e del tribunale presso il comando della Polizia locale di Torino, ma solo quando non vi sia la necessità di una consulenza sulla capacità di testimoniare, nel qual caso, si chiede l'audizione e la CTU al giudice, con richiesta di incidente probatorio. In ogni caso, se il minore è molto piccolo, cioè sotto gli undici anni, non viene direttamente sentito, ma si richiede al servizio di neuropsichiatria infantile (N.P.I.) una presa in carico e una relazione sulle sue condizioni psico evolutive e relazionali. L'approfondimento richiesto, non comprende assolutamente quesiti sull'eventuale abuso o maltrattamento. Indirettamente, dalla relazione, possono eventualmente emergere elementi che indichino l'esistenza di un trauma o verbalizzazioni spontanee, ma che da sole non possono giustificare iniziative, se non riscontrate da altri elementi, da un punto di vista penale. L'emergere di un trauma, invece, può giustificare iniziative civili volte a garantire opportuno sostegno, ma solo ove i genitori non siano collaborativi. Nei procedimenti civili, la procura non ascolta nessuno (genitori, parenti, minori), in quanto i protagonisti hanno diritto ad essere sentiti dal giudice con l'assistenza delle difese e nel contraddittorio previsti dalla legge".



Tribunali ordinari

27. Audizione protetta.

(risposta multipla)

	Valori assoluti
Viene disposta in casi di particolare gravità	8
È previsto l'intervento di un consulente tecnico nominato ai sensi dell'art. 68 cpc	6
È disposta la verbalizzazione sommaria	4
È disposta la verbalizzazione integrale	4
<i>sommaria</i>	2
<i>integrale</i>	2

L'audizione protetta viene disposta in casi di particolare gravità (8 tribunali su 22), è previsto l'intervento di un consulente tecnico nominato ai sensi dell'articolo 68 cpc (6), ed è disposta la verbalizzazione sommaria (4) o integrale (4).

Regolamento (CE) n. 2201/2003 Procedimenti che coinvolgono famiglie internazionali

Tribunali ordinari

29. Nei procedimenti che coinvolgono "famiglie internazionali" per cui è prevista l'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (c.d. Bruxelles II bis):

	Valori assoluti
Questo tribunale non ne ha mai avuto esperienza	6
L'ascolto avviene analogamente alle situazioni "puramente interne", ossia che coinvolgono famiglie non caratterizzate da nessun elemento di internazionalità	5
L'ascolto assume connotati diversi/sono adottate cautele ulteriori	5
Non risposta	6

Nei procedimenti che coinvolgono "famiglie internazionali" per cui è prevista l'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (c.d. Bruxelles II bis) si rileva che:

- il tribunale non ne ha mai avuto esperienza (6 tribunali su 22);
- l'ascolto avviene analogamente alle situazioni "puramente interne", ossia che coinvolgono famiglie non caratterizzate da nessun elemento di internazionalità (5 tribunali su 22)
- l'ascolto assume connotati diversi/sono adottate cautele ulteriori (5 tribunali su 22).

30. Sulla base dell'articolo 41 del regolamento "Bruxelles II bis", il certificato necessario all'esecuzione della decisione in merito al diritto di visita del figlio minorenni viene rilasciato solo nel caso in cui "il minore [abbia] avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità". Su richiesta delle parti, tale certificato:

	Valori assoluti
È sempre rilasciato, in maniera automatica	0
È rilasciato dietro verifica dell'avvenuto ascolto e, nel caso non sia stato svolto, dei motivi per i quali si è ritenuto di non procedere	5
Non risposta	17

Sulla base dell'articolo 41 del regolamento "Bruxelles II bis", il certificato necessario all'esecuzione della decisione in merito al diritto di visita del figlio minorenni viene rilasciato solo nel caso in cui "il minore [abbia] avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità". Su richiesta delle parti, tale certificato è rilasciato dietro verifica dell'avvenuto ascolto e, nel caso non sia stato svolto, dei motivi per i quali si è ritenuto di non procedere (5 tribunali su 22).

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, in una nota all'Autorità garante, scrive che: "Relativamente alla richiesta di rilevazione circa le modalità di attuazione del regolamento UE 2019/2011 del Consiglio dell'Unione Europea – concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni matrimoniali e in materia di responsabilità genitoriale e altro – si rappresenta che non sono stati adottati, con il tribunale civile e con il tribunale per i minorenni, protocolli per le modalità di ascolto dei minori nei procedimenti di separazione personale e in materia di responsabilità genitoriale".



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

13. Conclusioni

Conclusioni

Quali conclusioni possiamo trarre da questo approfondimento circa il diritto all'ascolto del minore di età?

Dall'analisi delle risposte dei vari tribunali ordinari e per i minorenni, emerge che:

- nei procedimenti *de potestate* che si svolgono dinanzi al tribunale per i minorenni, come in quei procedimenti che si svolgono dinanzi al tribunale ordinario, il diritto all'ascolto del minore è sempre garantito in tutte le occasioni in cui la situazione lo richieda;
- per i minori di anni 12, la capacità di discernimento viene valutata – nei tribunali ordinari come nei tribunali per i minorenni – prevalentemente *ex ante*, e quindi prima dell'inizio del procedimento, in base a diversi aspetti e requisiti tra cui innanzitutto l'età, l'analisi del contesto e delle dinamiche relazionali, le capacità cognitive di base e lo sviluppo emotivo e affettivo;
- in quasi tutti i tribunali per i minorenni, prima di procedere all'ascolto del minore di età, si provvede a fornirgli le informazioni appropriate in relazione alla procedura che lo riguarda e al valore che verrà conferito alle sue dichiarazioni; ciò avviene quasi sempre il giorno stesso o, tutt'al più, qualche giorno prima, e a informare il minore è generalmente il magistrato (ordinario o onorario a seconda dei casi);
- in quasi tutti i tribunali per i minorenni nei procedimenti *de potestate* è prassi nominare un curatore speciale, come pure in alcuni tribunali ordinari. Il curatore speciale è nominato attingendo ad una lista, ad un albo o ad un registro dei curatori speciali;
- in merito all'ascolto diretto:
 - procede in prima persona il magistrato, coadiuvato da uno psicologo infantile
 - la maggioranza dei tribunali per i minorenni procede all'ascolto diretto del minore di età in concomitanza con l'orario scolastico, al contrario dei tribunali ordinari che procedono, per lo più, fuori dall'orario scolastico;
 - l'ascolto è svolto a porte chiuse. Solo in 15 tribunali per i minorenni e in 7 tribunali ordinari c'è una stanza adibita all'ascolto. In ogni caso il *setting* è predisposto con strumenti necessari quali mezzi audiovisivi e giochi specifici per le varie età del minore di età;
 - durante l'ascolto da parte del magistrato è garantita – generalmente – anche la presenza di un curatore speciale;
 - è sempre prevista la verbalizzazione, in prevalenza in forma integrale rispetto a quella sommaria;
 - in caso di forte conflittualità tra i genitori del minore, è sempre previsto un momento di ascolto successivo a quello con il magistrato, garantito con la nomina di un consulente tecnico d'ufficio "qualora si ritenga opportuno approfondire in ordine alla relazione del bambino con ciascuno dei genitori e/o altre figure significative";
 - l'ascolto del minore infradocenne capace di discernimento, da parte del consulente tecnico d'ufficio è possibile – per la maggior parte dei tribunali per i minorenni – se il minore abbia compiuto almeno 5 anni;



- durante la consulenza è possibile prevedere sia colloqui congiunti che colloqui individuali;
 - per i tribunali ordinari come per i tribunali per i minorenni, la maggiore criticità riscontrata nell'ascolto diretto risulta essere l'influenza esercitata dai genitori sul minore;
 - solo in pochi tribunali ordinari (6) il giudice che procede all'ascolto del minore di età possiede competenze specifiche;
 - tra i punti di forza, si riscontrano le competenze specifiche possedute dal giudice minorile che procede all'ascolto e il riscontro positivo, da parte del bambino che partecipa all'audizione, come momento di riconoscimento delle sue capacità di raccontare la propria storia;
- in merito all'ascolto indiretto:
- la maggior parte dei tribunali per i minorenni afferma che vi sono altre situazioni in cui tale strumento è da preferire; per la minor parte, l'ascolto indiretto è sempre preferito a quello diretto quando il minore ha meno di 12 anni, ma solo a seguito di attenta valutazione della capacità di discernimento;
 - è svolto in prevalenza da uno psicologo o un neuropsichiatra infantile, spesso presso lo studio privato del professionista ausiliario del giudice, e molto più di rado presso il tribunale;
- si verifica l'omesso ascolto per vari motivi tutti ricollegati alla necessità di preservare l'equilibrio psicofisico del minore.

In conclusione, è possibile affermare che l'ascolto del minore di età è un diritto generalmente garantito e che per la sua attuazione si tiene in particolare conto la sua capacità di discernimento, e la necessità di fare il possibile per salvaguardare l'equilibrio psichico del fanciullo, nonostante manchino spesso stanze adibite all'ascolto e, nei tribunali ordinari, il giudice che procede all'ascolto raramente possieda competenze specifiche.

In generale, poi, si rileva una mancanza di unitarietà a livello di modalità operative nei vari tribunali che crea maggiore incertezza e lascia spazio alla discrezionalità di chi si trova ad operare in un settore così delicato.



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

14. Protocolli linee guida



Protocolli e linee guida

Per promuovere buone prassi a livello territoriale sono stati elaborati protocolli di intesa e linee guida, la cui consultazione e analisi è utile per orientare gli operatori del settore nella gestione dell'audizione del minore.

Tribunali per i minorenni

2. Esistono protocolli o altri accordi volti a disciplinare l'ascolto della persona di minore età nell'ambito dei procedimenti de potestate

	Valori assoluti
Si	5
No	16
Non risposta	3

2.a Tribunali he ahnno inviato la copia dell'accordo

	Valori assoluti
Tribunali che hanno inviato la copia dell'accordo	3

2.a Parti firmatarie dell'accordo

(risposta multipla)

	Valori assoluti
Tribunale ordinario	2
Altri uffici giudiziari	2
Forze di polizia	0
Servizi Sociali Territoriali	1
Non ci sono altre parti, è stata un'iniziativa autonoma del presidente del tribunale per i minorenni	0
Non risposta	5

Solo 5 tribunali per i minorenni hanno risposto che esistono protocolli e altri accordi volti a disciplinare l'ascolto della persona di minore età nell'ambito dei procedimenti *de potestate*, 3 dei quali hanno inviato una copia dell'accordo.



Sono pervenute le copie dei protocolli del Tribunale per i minorenni di Lecce, del Tribunale per i minorenni di Campobasso e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Messina.

Tribunali ordinari

Ai fini dell'analisi dei dati raccolti è utile sottolineare che 2 tribunali ordinari, segnatamente quelli di Genova e Roma, hanno risposto all'indagine inviando più questionari che afferiscono a diversi uffici competenti.

Otto tribunali su 22 dichiarano che esistono protocolli o altri accordi volti a disciplinare l'ascolto della persona di minore età nell'ambito dei procedimenti di separazione dei genitori. Sei tribunali hanno inviato i protocolli. Tra le parti firmatarie dell'accordo si trova in due casi il Tribunale per i minorenni, altri uffici giudiziari (un tribunale) e altre parti quali, ad esempio, l'ordine degli avvocati (4).

1. Esistono protocolli o altri accordi volti a disciplinare l'ascolto della persona di minore età nell'ambito dei procedimenti tra i genitori?

	Valori assoluti
Si	8
No	12
Non risposta	2

1.a Tribunali che hanno inviato la copia dell'accordo

	Valori assoluti
Tribunali che hanno inviato la copia dell'accordo	6

1.a Si prega di indicare le parti del protocollo

(risposta multipla)

	Valori assoluti
Tribunale per i minorenni	2
Altri uffici giudiziari	1
Forze di polizia	0
Servizi Sociali Territoriali	0
Non ci sono altre parti, è stata un'iniziativa autonoma del presidente del tribunale	0
Altro	4



Il Protocollo del distretto di Campobasso in tema di ascolto dei minorenni è stato stipulato il 14 luglio 2010 tra la procura generale presso la Corte d'appello, il tribunale per i minorenni, la procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, il Consiglio dell'ordine degli avvocati, l'Osservatorio sul diritto di famiglia (sez. Campobasso), la Camera minorile IN CamMino (Sez. Campobasso).

Nel protocollo è previsto l'elenco dei procedimenti contenziosi nei quali è obbligatoria l'audizione del minore dodicenne, infra dodicenne e di quello ultra dodicenne, dinanzi il tribunale ordinario e il tribunale per i minorenni.

L'ascolto dell'infra dodicenne sarà condotto dal giudice titolare della procedura e dall'ausiliario esperto eventualmente nominato; l'ascolto dell'ultra dodicenne, invece, sarà effettuato direttamente dal presidente nella fase presidenziale o dal giudice istruttore, unitamente all'ausiliario. Il curatore speciale, laddove nominato, dovrà essere sentito nel caso di minorenni dodicenne, lasciando spazio a una valutazione di opportunità nel caso di infra dodicenne.

L'ascolto sarà effettuato fuori dall'orario scolastico, in ambiente adeguato e a porte chiuse e dovrà essere garantita riservatezza e tranquillità al minorenne. Se ritenuto opportuno si procederà con mezzi di riproduzione videografica o audiovisiva. Si dispone l'opportunità di un'assenza delle parti e dei difensori che potranno però sottoporre, prima dell'inizio dell'ascolto, i temi sui quali ritengono opportuno sentire la persona di minore età. Prima dell'audizione sarà data adeguata informazione al minorenne, motivando il motivo della stessa, e se questi è ascoltato in sede di CTU si procederà alla sola presenza dei consulenti di parte che prima della audizione potranno sottoporre al CTU i temi ritenuti fondamentali. Due aspetti risultano particolarmente importanti da questo protocollo:

- a) quando il minore è già stato ascoltato in altre sedi giudiziarie l'audizione potrà essere esclusa se dall'acquisizione degli atti si rilevi che la ripetizione sarebbe dannosa o superflua;
- b) si prevede un dovere di astensione degli avvocati che si concretizza nel non colloquiare con i minori coinvolti riguardo ai fatti di causa.

L'Ordine degli Avvocati di Lecce, ha condiviso e sostenuto il progetto della locale Camera Minorile³⁰, circa la definizione di un vademecum al termine di un percorso di condivisione di buone prassi che garantisca un corretto esercizio del diritto di difesa riconosciuto ai minori di età.

Il vademecum si compone di una prima sezione che mira a guidare l'operatore nella fase dell'emersione del disagio minorile e della segnalazione all'autorità giudiziaria competente; la seconda rivolta agli aspetti processuali, indicando alcune prassi concernenti i procedimenti ex articolo 317 bis, *de potestate* e di adottabilità, con una sezione specifica dedicata all'ascolto del minore di età. Segue un approfondimento in ordine ai contenuti e agli aspetti

³⁰ La Camera minorile di Lecce ha elaborato la prima bozza del documento, poi condiviso dall'Ordine degli assistenti sociali della Puglia, dal Tribunale per i minorenni di Lecce, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Lecce, dall'Ordine degli avvocati di Lecce, dall'Ordine degli psicologi della Regione Puglia.

processuali dell'inchiesta psico-sociale e una sezione dedicata agli allontanamenti dei minori dalla famiglia. L'ultima sezione, destinata agli ordini professionali, contempla l'istituzione di elenchi di curatori e tutori dei minorenni, nonché di separati elenchi di difensori d'ufficio.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali dell'ascolto del minore di età, si legge che:

1. l'ascolto dovrà essere effettuato preferibilmente dal giudice togato, con la possibilità di farsi affiancare da un esperto;
2. l'ascolto dovrà essere compiuto, di regola, presso l'ufficio giudiziario innanzi al quale pende il relativo procedimento, in un'aula appartata e appositamente attrezzata in cui il giudice possa effettuare l'audizione del minore in modo tale da farlo sentire a proprio agio;
3. il giudice può disporre che l'ascolto si svolga presso altra struttura, egualmente idonea;
4. l'ascolto dovrà essere compiuto, per quanto possibile, in orari adeguati alle necessità del minore e in ogni caso evitando lunghe attese.

In una nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bari si legge che: "Presso questa procura per i minorenni è attivo un Ufficio interventi civili, nel quale operano un ufficiale di polizia giudiziaria alle dirette dipendenze dello scrivente e psicologi volontari. L'ufficio è preposto alla ricezione delle segnalazioni e all'attivazione, d'intesa con i servizi sociali del territorio dei relativi accertamenti. Nell'ambito dell'Ufficio interventi civili, con protocollo sottoscritto tra il Comune di Bari e la procura per i minorenni, è stata recentemente istituita, al momento per il solo capoluogo di regione, una Unità Operativa di Pronto Intervento Minori 'P.I.M.' che opera per la rimozione in via d'urgenza delle situazioni di pregiudizio riguardanti soggetti di minore età. Tale unità, composta da un ufficiale di polizia giudiziaria, un agente di polizia municipale e un assistente sociale del Comune, sotto il coordinamento funzionale del procuratore per i minorenni, raccordandosi con i servizi del territorio, è preposta allo svolgimento di accurate indagini civili riguardanti situazioni di abuso-maltrattamento, disagio, devianza, evasione dell'obbligo scolastico relativi a minori residenti o rintracciati nell'ambito di Bari che, oggetto di segnalazione, richiedano verifiche e interventi urgenti, anche al fine di prevenire situazioni di pregiudizio o fattispecie penalmente rilevanti concernenti i minori stessi. Sia nell'ambito dell'Ufficio interventi civili che nel più ristretto ambito del Pronto Intervento Minori, gli accertamenti si sostanziano sia nell'ascolto di persone che possano, attraverso le loro dichiarazioni riscontrare il contenuto delle segnalazioni, sia in acquisizioni documentali".

Per la Sicilia, invece, viene in rilievo il "Protocollo per l'applicazione della legge 8 febbraio 2006 n. 54 in tema di ascolto del minore" a cura dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, Avvocati di famiglia, sezione territoriale di Messina. Il protocollo è composto di 7 articoli dove vengono affrontate le questioni salienti dell'audizione del minore: dai tempi e luogo dell'ascolto, alle modalità operative, passando per l'informazione e la presenza dei difensori all'udienza. Nello specifico, si prevede che l'ascolto del minore viene fissato in orario di regola non coincidente con quello scolastico, e si svolge a porte chiuse e in ambiente adeguato. Il giudice può farsi assistere da un ausiliario ai sensi dell'articolo 68

codice di procedura penale. Dell'ascolto del minore si redige processo verbale in forma riassuntiva che viene sottoposto al minore per la firma e la sottoscrizione. Di regola l'ascolto avverrà senza la presenza delle parti e dei difensori, fatta eccezione per i procedimenti relativi all'affidamento del minore, dove i difensori partecipano all'udienza ma non possono intervenire. In compenso, i difensori potranno sottoporre al giudice i temi che ritengono utili prima dell'inizio dell'audizione. Il giudice, il difensore e l'operatore del servizio sociale, informano il minorenne del suo diritto a essere ascoltato, nonché dei tempi e dei modi. All'audizione possono assistere i consulenti tecnici nominati dalle parti e, laddove necessario, il consulente tecnico procede all'ascolto con modalità protette.

In materia civile, i vari tribunali per i minorenni hanno predisposto altri protocolli con la collaborazione di ordini, professionisti ed esperti del settore.

Il protocollo di Milano – redatto dal Gruppo famiglia e minori dell'Osservatorio della giustizia civile di Milano, nel marzo 2007 – disciplina l'ascolto del minore nei procedimenti contenziosi (separazione, divorzio, interruzione conflittuale di convivenza *more uxorio*) con riferimento alle sole questioni relative all'affidamento e al diritto di visita; nel caso di procedimenti consensuali, l'ascolto potrà essere disposto soltanto laddove particolari circostanze del caso lo rendano opportuno. Il protocollo prevede che l'audizione del minore infra dodicenne sia effettuato da un esperto o da un CTU, anche per la valutazione della capacità di discernimento; è svolto in un locale idoneo a porte chiuse e fuori dall'orario scolastico, con verbalizzazione sommaria e in assenza delle parti e dei loro difensori; con il curatore e l'eventuale presenza dei genitori ove richiesta dal minore, fatta salva la possibilità di sottoporre preventivamente temi e argomenti al giudice. Sono altresì disciplinati i doveri di informazione del minore sui motivi del suo coinvolgimento e dei possibili esiti del procedimento. L'avvocato dei genitori non dovrà avere contatti con il minorenne e dovrà invitare i suoi assistiti a un atteggiamento responsabile nei confronti del minore. Qualora si proceda ad un ascolto in sede di CTU, è auspicabile che detto incombenza avvenga senza la presenza delle parti o dei difensori e potrà essere richiesto che venga videoregistrato. Prima della audizione i consulenti di parte potranno sottoporre al CTU i temi e gli argomenti sui quali ritengono opportuno sentire il minore.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano, in una nota di risposta all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, scrive che: "In base alle Linee Guida per l'attività del Pubblico Ministero in materia civile emanate dallo scrivente, le indagini del Pubblico Ministero in materia civile (attività c.d. 'preistruttoria') sono limitate agli accertamenti preliminari necessari per determinare se e quale ricorso proporre al tribunale per i minorenni, al quale competerà poi di svolgere la piena istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio fra le parti. Il PM può dunque disporre approfondimenti delegando accertamenti al servizio sociale, acquisendo atti dal PM ordinario, acquisendo le risultanze della banca dati SDI (sistema di indagine), convocando – in via eccezionale e solo se indispensabile – i genitori e/o il minore con o senza servizio sociale, ovvero delegandone l'ascolto alla sezione di polizia giudiziaria della procura."

Il protocollo di Roma fa riferimento ai procedimenti dinanzi al tribunale per i minorenni. Inquadra come eccezionale l'ascolto del minore infra dodicenne, salvo che non sussista un accordo in tal senso e previa eventuale valutazione sulla capacità di discernimento da parte del servizio territoriale. È previsto per l'audizione un ambiente attrezzato con specchio unidirezionale, il suo svolgimento in forma diretta davanti al giudice, il diritto dei difensori delle parti ad essere presenti senza intervenire direttamente e comunque di proporre al giudice dei temi da sottoporre prima dell'inizio dell'atto; l'obbligo del giudice di informare il minore, la verbalizzazione integrale e fedele dell'audizione, aggiungendo una videoregistrazione con annesso audio.

Il protocollo di Venezia, inserito nel protocollo generale per le udienze civili in tema di separazione e divorzio, riguarda solo i procedimenti contenziosi e non consensuali. I difensori come i genitori del minore, potranno esporre le ragioni per cui considerano l'ascolto contrario all'interesse del minore, nonché offrire argomenti sui quali ritengano opportuna una risposta del minore. Si considera preferibile la fascia pomeridiana per l'audizione e si identifica il luogo ove essa debba avvenire (identificato presso l'Istituto "Santa Maria della Pietà") in alternativa all'aula del tribunale. Il minore verrà preventivamente informato sul motivo dell'audizione e sui possibili esiti del procedimento. Si dispone l'integrale verbalizzazione delle dichiarazioni, assunta alla presenza eventuale di un ausiliario del giudice e del curatore speciale del minore, laddove nominato, ma non dei difensori dei genitori né di questi ultimi (che potranno prendere poi visione dei verbali).

Per i Tribunali di Salerno, Vallo della Lucania e Sala Consilina, vige il protocollo di Salerno, valido per i procedimenti minorili e di famiglia. Prevede l'ascolto del minore nei soli procedimenti contenziosi e nei casi in cui debbano essere assunti provvedimenti che riguardano l'affidamento del figlio e le modalità di frequentazione. È prevista la presenza di un ausiliario nel caso di ascolto del minore infra dodicenne. L'audizione, che avverrà ad udienza fissa, in ambiente adeguato e a porte chiuse, si svolgerà dinanzi al Presidente del tribunale per i minorenni, e potrà essere delegata a un giudice onorario, e ne sarà predisposta la verbalizzazione anche in forma sommaria. Non è prevista la presenza dei genitori e dei difensori, i quali prima dell'audizione potranno sottoporre al giudice i temi e gli argomenti sui quali ritengono opportuno sentire il minore mentre, se nominato, è prevista la presenza del curatore speciale. Il minore potrà richiedere la presenza di un genitore o di entrambi o di persona estranea, ma l'accoglimento della stessa è rimessa alla valutazione del giudice, anche in considerazione dell'età del minore. La persona di minore età deve essere informata del motivo dell'audizione; qualora l'ascolto venga fatto all'interno di una CTU, si auspica che avvenga senza la presenza dei difensori e dei genitori e che esso venga videoregistrato.

Il protocollo di Varese prevede che, laddove la capacità di discernimento non sia desumibile o sia controversa la sussistenza del rischio di danni al minore in conseguenza della audizione, il giudice prima dell'ascolto delega il servizio sociale, in persona del servizio tutela minori, affinché redigano relazione sul punto. Qualora il minore sia stato già ascoltato in altre sedi

giudiziarie, l'audizione può essere esclusa qualora ritenuta superflua, in quanto già dedotta dagli atti l'opinione della persona di minore età rispetto all'oggetto del procedimento. L'audizione sarà effettuata in un'aula apposita del tribunale, in ora pomeridiana e dovranno essere ammessi solo i difensori delle parti ed il curatore, se nominato, che devono astenersi dall'intervenire.

I punti focali del presente protocollo sono: a) nell'ordinanza che dispone l'audizione devono rinvenirsi i fatti sui quali il giudice intende ascoltare il minore. I difensori delle parti, entro un termine anteriore all'udienza e fissato dal giudice, hanno facoltà di proporre ulteriori modalità d'indagine. Nell'ordinanza il giudice può delegare i servizi sociali affinché assistano il minore fino all'udienza di audizione e lo informino adeguatamente. b) Il minore è ascoltato dal giudice; l'audizione può essere diretta, assistita, indiretta o protetta. Nei casi di particolare gravità, l'audizione viene disposta in forma protetta, con l'intervento di un consulente tecnico nominato ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile e secondo le modalità che le circostanze del caso concreto impongono. L'audizione protetta riguarda, in genere, l'ipotesi in cui il minore abbia un'età compresa tra i 15 e i 17 anni. Il giudice può optare per l'audizione indiretta, per i minori di età compresa tra i 12 ed i 15 anni. In caso di audizione assistita, il minore è ascoltato da un ausiliario del giudice. La verbalizzazione dell'audizione è integrale e fedele ed è letta e sottoscritta dal minore. Può esserne disposta l'audio-registrazione.

Nel protocollo per il processo di famiglia sottoscritto nel febbraio 2009, si inserisce il protocollo di Verona per l'audizione del minore. Si dispone l'audizione unicamente nei procedimenti contenziosi in cui debbano essere presi provvedimenti che riguardino l'affidamento e decisioni relative ai figli. Al fine di decidere se procedere all'audizione di un infra dodicenne, il giudice potrà avvalersi della competenza di un ausiliario ex articolo 68 del codice di procedura civile. Si prevede che l'audizione avvenga in ambiente adeguato, a porte chiuse e fuori dall'orario scolastico. Si dispone l'obbligo di un verbale anche in forma sommaria e il verbale sarà letto e sottoscritto dal minore. Sarà presente il curatore del minore di età, se nominato, e il giudice deciderà se ammettere o meno i difensori con provvedimento motivato (e, comunque, i legali potranno preventivamente sottoporre temi ed argomenti sui quali ritengono opportuno sentire il minore), e un genitore o entrambi, se richiesto dalla persona di minore età. Il minore dovrà essere preventivamente informato sui motivi del coinvolgimento. Il protocollo auspica, inoltre, che il giudice proceda all'ascolto previa adeguata conoscenza della situazione della famiglia e delle condizioni del minore, avvalendosi di un ausiliario esperto in scienze psicologiche o pedagogiche.

Il protocollo di Vicenza sull'ascolto del minore è inserito nel protocollo del processo civile e della famiglia (luglio 2009). L'ascolto è disposto unicamente nei procedimenti contenziosi. Il giudice, in caso di audizione di un infra dodicenne, potrà in ogni momento avvalersi della competenza di un esperto ovvero di un CTU per la valutazione della capacità di discernimento. L'audizione dovrà avvenire fuori dall'orario scolastico e in ambiente adeguato e a porte chiuse: dell'incontro è redatta una verbalizzazione anche in forma sommaria, e il verbale sarà letto e

sottoscritto dal minorenni. È prevista la presenza del curatore, ma non obbligatoria è quella delle parti. Il giudice valuterà la richiesta del minorenni relativa alla presenza di uno o di entrambi i genitori o di una persona estranea al nucleo. La persona di minore età sarà preventivamente informata sul motivo del suo coinvolgimento e sui possibili esiti del procedimento. In merito alle “competenze integrate”, è auspicato che l’ascolto venga effettuato dal giudice, con riferimento anche all’età del minorenni, unitamente al giudice onorario o, in mancanza, con la nomina di un ausiliario esperto in scienze psicologiche o pedagogiche, ovvero delegando l’ascolto alla ASL. Qualora si proceda all’ascolto in sede di CTU, è auspicato che avvenga senza la presenza delle parti e dei difensori e potrà essere videoregistrato o con modalità di audizione in forma protetta. Preventivamente i consulenti di parte potranno sottoporre al CTU i temi e gli argomenti sui quali ritengano opportuno sentire il minorenni.

Il protocollo di Reggio Calabria è inserito nel protocollo per i procedimenti di separazione e divorzio. L’ascolto è disposto unicamente nei procedimenti contenziosi e nei casi in cui debbano essere presi provvedimenti che riguardino l’affidamento, visite e decisioni relative ai figli, potrà non essere disposto quando il giudice ritenga motivatamente che non sia rispondente all’interesse del minorenni. Nel caso di audizione di infra dodicenne, il giudice potrà avvalersi della competenza di un esperto, nominandolo ausiliario, ovvero di una CTU per la valutazione della capacità di discernimento o della difficoltà o del pregiudizio che l’espletamento potrebbe arrecare al minorenni. Per quanto riguarda luogo, tempi e presenze il protocollo riprende quello di Milano, Varese e Vicenza: si prevede espressamente che l’audizione, qualora non siano disponibili locali adeguati, possa avere luogo presso strutture esterne, specificatamente individuate che siano predisposte in modo da accogliere il minorenni (associazioni, consultori o cooperative sociali). Sull’informazione da fornire e sul diritto a riceverla da parte della persona di minore età, sui doveri di astensione dell’avvocato dei genitori nonché sull’ascolto del minore in sede di CTU, si riprendono le indicazioni dei protocolli di Milano, Varese e Vicenza.

Tribunali ordinari

Otto tribunali su 22 hanno segnalato l’esistenza di protocolli o altri accordi volti a disciplinare l’ascolto della persona di minore età nell’ambito dei procedimenti tra i genitori. Sei tribunali hanno allegato il protocollo al questionario.

Nel Distretto di Palermo, la magistratura e il consiglio dell’Ordine degli avvocati, con l’ausilio tecnico apportato dal consiglio dell’Ordine degli psicologi, ha stipulato nel marzo del 2018 un protocollo che disciplina le concrete ed effettive modalità di ascolto del minore al fine di garantire allo stesso la massima protezione e tutela nel rispetto della normativa vigente. Viene così precisato che:

- il giudice della famiglia procederà all’ascolto nei procedimenti civili contenziosi (separazioni, divorzi e procedimenti contenziosi ex articolo 317 bis codice civile per i figli nati fuori dal matrimonio), solo laddove particolari circostanze del caso lo facciano ritenere opportuno;

- l'ascolto del minorenni infra dodicenne è possibile solo osservando talune indicazioni di massima;
- l'ascolto del minorenni ultra dodicenne viene effettuato in tutti i procedimenti ex articolo 316 bis e 337 ter del codice civile, quando devono essere emanati provvedimenti che lo riguardano;
- l'ascolto viene espletato, di regola, nelle stanze del giudice che procede al relativo adempimento; l'udienza si svolgerà alla presenza del minorenni, dell'eventuale ausiliario e, in caso di nomina, del difensore o del curatore della persona di minore età;
- nell'ipotesi in cui venga disposta una CTU e che risulti necessario o opportuno procedere in quella sede all'ascolto del minorenni, tale incombenza verrà svolto senza la presenza dei difensori delle parti;
- l'ascolto da parte del CTU dovrà avvenire in forma protetta laddove la particolare complessità del caso lo richieda ovvero in presenza di un minorenni vittima di abuso o maltrattamento.

In Umbria, nel 2014, è stato stipulato un protocollo tra il Tribunale di Perugia, l'Ordine degli avvocati di Perugia, l'Associazione italiana avvocati per la famiglia e per i minori, il Forum delle associazioni familiari dell'Umbria, l'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, la Camera civile di Perugia e gli avvocati matrimonialisti italiani. In linea con quanto previsto nel protocollo sul processo di famiglia, il Tribunale di Perugia ha provveduto a stilare le linee guida stabilendo che l'ascolto del minorenni in ambito processuale e la CTU familiare siano eseguiti seguendo indicazioni ben precise. Si legge nelle linee guida che tenuto conto dell'importanza dell'audizione del minorenni, è necessario che la stessa sia rispettosa dei tempi del bambino, della sua situazione emotiva e delle sue esigenze temporali. Si fissano regole sul comportamento non verbale di colui che tiene l'audizione, sul luogo nel quale si terrà, e sulle informazioni che necessariamente dovranno essere fornite al bambino. Stessi rigidi adempimenti per la CTU.

Il 6 maggio del 2011 è stato stipulato un protocollo di intesa tra il Tribunale di Firenze, la Procura della Repubblica presso il Tribunale, il consiglio dell'Ordine degli avvocati di Firenze, AIAF Toscana, la Camera minorile di Firenze, IDIMI e l'Osservatorio diritto di Famiglia. L'allegato n. 1 del Protocollo, intitolato "Ascolto della persona minorenni nei giudizi di famiglia", fa riferimento ai limiti dell'ascolto, ai tempi, al luogo, alle attività preparatorie, alle modalità, alla verbalizzazione e articolazione dell'udienza, all'ascolto diretto e infine a quello indiretto. Il bambino e in genere la persona minore di età, dovranno essere ascoltati dal giudice solo nei procedimenti civili contenziosi e non nei giudizi di separazione consensuali e divorzi congiunti. Il momento dell'ascolto dovrà essere individuato dal giudice tenendo conto prioritariamente delle esigenze del minorenni. Presso la nuova sede del tribunale sarà allestita una stanza per l'ascolto della persona minore di età, possibilmente in spazio defilato rispetto alle altre attività della sede giudiziaria, e munita di apparato audio-videoregistrazione. L'ascolto si svolgerà alla presenza del giudice titolare della procedura e non anche dei difensori delle parti che seguiranno l'udienza da dietro lo specchio



unidirezionale. Il minore verrà preventivamente informato di tutti i passaggi dell'ascolto dal giudice, che cercherà di metter a proprio agio il bambino anche nell'utilizzo del linguaggio. Nella terza fase, le parti e i difensori verranno invitati a partecipare all'udienza e il giudice riferirà loro il contenuto del colloquio con il figlio.

Il Tribunale ordinario di Bari ha sottoscritto un protocollo con il C.O.A.Av., la I sezione civile, la Commissione Minori e Persone del C.O.A. e l'Osservatorio, che disciplina – all'allegato 1- l'ascolto del minore. Si è scelto di non procedere in via sistematica all'audizione degli ultra dodicenni, che va disposta allorquando sia dirimente nella fattispecie, rispetto al perseguimento del loro interesse, per adottare i provvedimenti che li riguardano in tema di affidamento, collocamento preferenziale e modalità di esercizio de/dovere di visita. Il giudice potrà avvalersi dell'ausilio di un esperto in scienze pedagogiche o psicologiche, o di un CTU. L'ascolto dovrà essere disposto in ambiente adeguato e a porte chiuse, garantendo la riservatezza. Si svolgerà unicamente alla presenza della persona di minore età, del giudice titolare della procedura e dell'eventuale ausiliario. Il minorenni dovrà essere adeguatamente informato dal giudice dei motivi del suo coinvolgimento e dei possibili esiti del procedimento.

L'Ordine degli Avvocati di Catanzaro e il Presidente del tribunale hanno deciso di sottoscrivere un protocollo avente la funzione di disciplinare le concrete ed effettive modalità di ascolto del minorenni, al fine di garantire allo stesso la massima tutela e protezione nel rispetto della normativa vigente. In linea di tendenza si cerca di evitare l'ascolto degli ultra dodicenni che va disposto solo nel perseguimento del loro interesse. Per i minori infra dodicenni, si dispone l'ascolto solo nel caso di assoluta necessità. Il giudice fornisce, in via anticipata al minorenni, tutte le informazioni utili del caso. L'udienza è fissata tenendo conto degli impegni scolastici, presso la sede dell'ufficio giudiziario competente, a porte chiuse e garantendone la riservatezza.



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

Bibliografia



Bibliografia e fonti

C. Castellani. Presidente della Sezione famiglia presso il Tribunale ordinario di Torino, intervista del 12 maggio 2016.

P. Ghezzi, Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, intervista del 28 aprile 2016.

G. Gulotta, D. Ercolin. *La suggestionabilità dei bambini: uno studio empirico*, in *Memoria e suggestionabilità nell'età evolutiva*, Franco Angeli, Milano. pp. 83-92.

Ordine degli Psicologi del Lazio, *Linee Guida per l'ascolto del minore nelle separazioni e divorzi*, 2011 - 2012.

Ricco, C. *Il diritto del figlio e di ogni minore di ascolto nelle procedure e la funzione riparativa del buon ascolto*, in "Minorigiustizia" n. 2-2014.

M. Secchi, Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, intervista del 6 aprile 2016.



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

Riferimenti normativi e giurisdizionali



Riferimenti normativi e giurisprudenziali

Internazionale

Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989.

Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti del fanciullo del 1996.

Carta di Nizza del 2000.

Trattato di Lisbona del 7 dicembre 2007.

Commento generale n. 12 del Comitato sui diritti dell'infanzia Ginevra, 25 maggio – 12 giugno 2009.

Commento generale n. 12 *"The right of the child"* del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, del 1° luglio 2009.

Consiglio d'Europa

Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.

Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, 17 novembre 2010.

Nazionale

Legge 1 dicembre 1970 n. 898 "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio".

Legge 20 marzo 2003 n. 77 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996").

Legge 8 febbraio 2006 n. 54 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli".

Legge 10 dicembre 2012 n. 219 "Disposizioni in materia di riconoscimento di figli naturali".

Decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154 "Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2013 n. 154".

Corte di Cassazione

Cass. civ., sez. I, 23 luglio 2007, n. 6899.

Cass. civ., sez. I, 27 gennaio 2012, n. 1251.

Cass. civ., sez. I, 8 marzo 2013, n. 5847.

Cass. civ., sez. I, 14 febbraio 2014, n. 3540.

Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2014, n. 5097.

Cass. civ., sez. I, 31 marzo 2014, n. 7479.



Cass. civ., sez. I, 29 settembre 2015, n. 19327.

Cass. civ., sez. I, 26 marzo 2015, n. 6129.

Cass. civ., sez. I, 7 marzo 2017, n. 5676.

Cass. civ., sez. I, 16 febbraio 2018, n. 3913.

Cass. civ., sez. I, 17 aprile 2019, n. 10776.

Cass. civ., sez. I, 7 maggio 2019, n. 12018.

Cass. civ., sez. I, 6 novembre 2019, n. 28521.

Ordinanze Tribunale

Trib. Milano 21 febbraio 2014, ord.

Trib. Milano 20 marzo 2014, ord.



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

Allegati



Allegato 1.

Tribunali per i minorenni **Procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni**

(focus sui procedimenti ex artt. 330, 333 e 403 c.c.)

1. Nei procedimenti de potestate che si svolgono avanti il tribunale per i minorenni (artt. 330 e 333 c.c.):

Barrare una delle seguenti opzioni

- ☐ È prassi di questo tribunale procedere all'ascolto del minore laddove la situazione lo richieda
 - ☐ Non si è mai proceduto all'ascolto del minore
 - ☐ Altro (specificare)
-
-

2. Esistono protocolli o altri accordi volti a disciplinare l'ascolto della persona di minore età nell'ambito dei procedimenti de potestate?

- ☐ Sì
- ☐ No

In caso di risposta affermativa: 1) si chiede di averne copia e 2) si prega di indicare le parti firmatarie del protocollo/accordo:

- ☐ Tribunale ordinario
 - ☐ Altri uffici giudiziari (specificare)
 - ☐ Forze di polizia (specificare)
 - ☐ Servizi sociali territoriali
 - ☐ Non ci sono altre parti, è stata un'iniziativa autonoma del presidente del tribunale per i minorenni
 - ☐ Altro (specificare)
-
-



3. In quale fase del procedimento de potestate si procede all'ascolto del minore di età?

4. Capacità di discernimento. Per i minori di anni 12, la capacità di discernimento viene valutata dal giudice/esperto/ausiliario tenendo conto di:

Barrare una o più delle seguenti opzioni

- ☐ Età
- ☐ Capacità cognitive di base
- ☐ Capacità di concentrazione e attenzione
- ☐ Capacità di comprensione ed espressione linguistica
- ☐ Capacità di distinguere la fantasia dalla realtà
- ☐ Capacità di distinguere i propri stati d'animo da quelli altrui
- ☐ Livello di suggestionabilità
- ☐ Sviluppo emotivo e affettivo
- ☐ Analisi del contesto e delle dinamiche relazionali
- ☐ Altro (specificare)

5. Capacità di discernimento. Rispetto al momento dell'ascolto del minore, viene valutata:

- ☐ Ex ante
- ☐ Ex post
- ☐ Altro (specificare)



6. La decisione di ascoltare i figli di genitori oggetto di procedimento de potestate è sempre adottata con provvedimento motivato (ex art 336 *bis* c.c., comma 1)?

- ☐ Sì
- ☐ No
- ☐ Altro (specificare)

7. Prima di procedere all'ascolto del minore di età, si provvede a fornirgli le informazioni appropriate in relazione alla procedura che lo riguarda e al valore che verrà conferito alle sue dichiarazioni?

- ☐ Sì
 - ☐ Sempre
 - ☐ Qualche giorno prima
 - ☐ Il giorno stesso
 - ☐ Altro (specificare)

- ☐ No
Perché? (specificare)

8. Chi informa il minorenne prima di procedere al suo ascolto?

- ☐ Curatore/tutore se nominato
- ☐ Magistrato ordinario
- ☐ Magistrato onorario
- ☐ CTU
- ☐ Assistente sociale



- ☐ Psicologo
 - ☐ Psichiatra
 - ☐ Neuropsichiatra infantile
 - ☐ Genitori/familiari
 - ☐ Altro (specificare)
-
-

9. È prevista, nella prassi di codesto tribunale per i minorenni, la nomina del curatore speciale nei procedimenti de potestate?

- ☐ Sì
- ☐ No

In caso di risposta affermativa, con quale frequenza?

- ☐ Sempre
- ☐ Molto spesso
- ☐ Spesso
- ☐ Poco frequentemente

Indicare i criteri sulla base dei quali è nominato il curatore speciale

In caso di risposta affermativa, come è disciplinata la figura del curatore speciale?

- ☐ È prevista una formazione *ad hoc* per curatori speciali di minorenni (specificare: ente organizzatore, durata etc.)
-
-

- ☐ Esiste una lista/albo/registo (selezionare) di curatori speciali
- ☐ I nominativi sono attinti da altre liste (ad es. di amministratori di sostegno)
- ☐ I nominativi sono depositati presso _____ (es. giudice tutelare)



- ☐ Non esiste alcuna lista
 - ☐ I curatori ascoltano i minori
 - ☐ Altro (specificare)
-
-

10. Ascolto diretto. Chi procede all'ascolto del minorenne?

- ☐ Magistrati onorari e magistrati togati collegialmente
- ☐ Magistrati togati
- ☐ Magistrati onorari

Quale figura coadiuva il/i magistrato/i di sopra indicati?

- ☐ Psicologo infantile
 - ☐ Psicologo dell'età evolutiva
 - ☐ Neuropsichiatra infantile
 - ☐ Mediatore
 - ☐ Dipende dall'età
 - ☐ 0 – 12
 - ☐ 12 – 18 anni
 - ☐ Altro (specificare)
-
-

11. Ascolto diretto. L'ascolto è svolto fuori dall'orario scolastico?

- ☐ Sì
 - ☐ No
- Perché?
-
-



12. Ascolto diretto. L'ascolto è svolto a porte chiuse?

- ☐ Sì
☐ No

Perché?

13. Ascolto diretto. Nel tribunale per i minorenni è presente una stanza adibita all'ascolto?

- ☐ Sì
☐ No

Perché?

14. Setting. Sono presenti strumenti necessari per l'ascolto?

- ☐ Sì
☐ No

In caso di risposta affermativa barrare una o più delle seguenti opzioni:

- ☐ Specchio unidirezionale
☐ Mezzi audiovisivi
☐ Arredamento a misura di bambino
☐ Giochi specifici per le varie età del minorenne
☐ Disegni
☐ Altro (specificare)



Di questi, quali vengono effettivamente utilizzati? (specificare)

15. Ascolto diretto. Al momento dell'ascolto del minore da parte del/dei magistrati è garantita anche la presenza di:

- ☐ Genitori, anche quando parti processuali del procedimento
- ☐ Pubblico ministero
- ☐ Consulente nominato da una delle due parti (CTP)
- ☐ Difensore di entrambe le parti
- ☐ Psicologo
- ☐ Assistente sociale
- ☐ Curatore speciale
- ☐ Nessuno
- ☐ Altro (Specificare)

16. Ascolto diretto. È prevista la verbalizzazione dell'ascolto del minore?

- ☐ Sì, integrale
- ☐ Sì, ma solo in forma sommaria
- ☐ No

Perché?



17. In caso di forte conflittualità tra i genitori del minore, o tra questi e i genitori, o in caso di disfunzionali dinamiche familiari, all'ascolto da parte del giudice si aggiunge anche l'ascolto durante la consulenza tecnica d'ufficio (CTU)?

☐ Sì

☐ No

Perché? (specificare)

In caso di risposta affermativa barrare una o più delle seguenti opzioni:

- ☐ Qualora si ritenga opportuno approfondire in ordine alla relazione del bambino con ciascuno dei genitori o altre figure significative
 - ☐ Qualora si ritenga opportuno approfondire in ordine alla personalità dei genitori e alle loro capacità genitoriali
 - ☐ Al momento della CTU è presente anche uno o entrambi i consulenti tecnici di parte (CTP)
 - ☐ L'eventuale assenza dei genitori o dei difensori è fissata in un provvedimento motivato
 - ☐ Di ogni seduta viene redatto un verbale da parte del cancelliere o del giudice
 - ☐ Vengono valutate anche le competenze genitoriali e il rapporto genitori-figli
 - ☐ L'ascolto si suddivide in più di un incontro (specificare)
-
-

18. L'ascolto da parte del consulente tecnico d'ufficio del minore infradodicesimo capace di discernimento è possibile se il minore abbia compiuto:

☐ Almeno 5 anni

☐ Almeno 10 anni

☐ Altro (specificare)



19. CTU. Durante la consulenza sono previsti colloqui congiunti con entrambi i genitori?

- ☐ Sì
☐ No

Perché? (specificare)

20. CTU. Durante la consulenza sono previsti colloqui individuali con entrambi i genitori?

- ☐ Sì
☐ No

Perché? (Specificare)

21. Criticità riscontrate nell'ascolto diretto:

Barrare una o più delle seguenti opzioni

- ☐ Il giudice che procede all'ascolto del minore di età non possiede competenze specifiche
☐ I tempi di attesa prima della convocazione sono eccessivamente lunghi
☐ Il minore è stato influenzato dai genitori/familiari
☐ Il minore è stato influenzato dai difensori dei rispettivi genitori
☐ Il minorenne di origine straniera non comprende la lingua
☐ Altro (specificare)



22. Punti di forza dell'ascolto diretto:

Barrare una o più delle seguenti opzioni

- ☐ Il giudice che procede all'ascolto del minore di età possiede competenze specifiche
- ☐ A livello locale vi è un'esperienza consolidata che ha permesso di uniformare le prassi e gli approcci (specificare)

- ☐ Riconcontro positivo da parte del bambino che vive l'audizione come momento di riconoscimento della sua capacità di raccontare la sua storia
- ☐ Altro (specificare)

23. Ascolto indiretto. È preferito all'ascolto diretto:

- ☐ Sempre, quando il minore ha meno di 12 anni
- ☐ Sempre, quando il minore ha meno di 12 anni, ma dopo attenta valutazione della capacità di discernimento
- ☐ Altro (specificare)

24. Ascolto indiretto. Da quale figura viene svolto l'ascolto del minore?

- ☐ Psicologo infantile
- ☐ Psicologo dell'età evolutiva
- ☐ Neuropsichiatra infantile
- ☐ Mediatore
- ☐ Dipende dall'età
 - ☐ 0 – infradodicenne
 - ☐ 12 – 18 anni



☐ Altro (Specificare)

25. Ascolto indiretto. Dove si svolge l'audizione del minorenni svolto dall'ausiliario esperto?

- ☐ Presso il tribunale
- ☐ Presso il tribunale in una stanza adibita all'ascolto del minore di età
- ☐ Presso lo studio privato del professionista ausiliario del giudice
- ☐ Presso l'abitazione del minorenni
- ☐ Altro (specificare)

26. Omesso ascolto. Quali sono le ragioni che giustificano il superiore interesse del minore e che, quindi, prevalgono sul dovere di ascolto dello stesso?
(specificare)

27. Audizione protetta. Barrare una o più delle seguenti opzioni

- ☐ Viene disposta in casi di particolare gravità (Specificare)

- ☐ È previsto l'intervento di un consulente tecnico nominato ai sensi dell'art. 68 cpc
- ☐ È disposta la verbalizzazione
 - ☐ sommaria
 - ☐ integrale



29. Omesso ascolto. Quali sono le ragioni che giustificano il superiore interesse del minore e che, quindi, prevalgono sul dovere di ascolto dello stesso?
(Specificare)

30. Audizione protetta. Barrare una o più delle seguenti opzioni

☐ Viene disposta in casi di particolare gravità (Specificare)

☐ È previsto l'intervento di un consulente tecnico nominato ai sensi dell'art. 68 cpc

☐ È disposta la verbalizzazione

☐ sommaria

☐ integrale

Allegato 2.

Tribunali **Procure della Repubblica presso i tribunali**

Nel presente questionario, per "procedimenti" si intendono sia i procedimenti di separazione, scioglimento e annullamento del matrimonio, nonché quelli di cessazione di convivenza.

1. Esistono protocolli o altri accordi volti a disciplinare l'ascolto della persona di minore età nell'ambito dei procedimenti tra i genitori?

- ☐ Sì
- ☐ No

In caso di risposta affermativa: 1) si chiede di averne copia 2) si prega di indicare le parti del protocollo:

- ☐ Tribunale per i minorenni
 - ☐ Altri uffici giudiziari (specificare)
 - ☐ Forze di polizia (specificare)
 - ☐ Servizi sociali territoriali
 - ☐ Non ci sono altre parti, è stata un'iniziativa autonoma del presidente del tribunale
 - ☐ Altro (Specificare)
-
-

2. Capacità di discernimento. Per i minori di anni 12, la capacità di discernimento viene valutata dal giudice/esperto/ausiliario tenendo conto di:

Barrare una o più delle seguenti opzioni

- ☐ Età
- ☐ Capacità cognitive di base
- ☐ Capacità di concentrazione e attenzione
- ☐ Capacità di comprensione ed espressione linguistica
- ☐ Capacità di distinguere la fantasia dalla realtà



- ☐ Capacità di distinguere i propri stati d'animo da quelli altrui
 - ☐ Livello di suggestionabilità
 - ☐ Sviluppo emotivo e affettivo
 - ☐ Analisi del contesto e delle dinamiche relazionali
 - ☐ Altro (specificare)
-
-

3. Capacità di discernimento. Rispetto al momento dell'ascolto del minorenne, viene valutata:

- ☐ Ex ante
 - ☐ Ex post
 - ☐ Altro (specificare)
-
-

4. In quale fase del procedimento si procede all'ascolto del minorenne?

- ☐ Sin dalla fase presidenziale (ove prevista)
 - ☐ In fase processuale (specificare quando)
-
-

- ☐ Altro (specificare)
-
-

5. La decisione di ascoltare i figli delle coppie in via di separazione è sempre adottata con provvedimento motivato (ex art 336 bis c.c., comma 1)?

- ☐ Sì
- ☐ No



☐ Altro (specificare)

6. La decisione di ascoltare i figli delle coppie in via di separazione è sempre preceduta dall'informazione ai genitori e ai rispettivi difensori circa le finalità dell'ascolto e le relative modalità di svolgimento?

☐ Sì

☐ No

☐ Altro (specificare)

7. Prima di procedere all'ascolto del minore di età, si provvede a fornirgli le informazioni appropriate in relazione alla procedura giudiziaria che lo riguarda e al valore che verrà conferito alle sue dichiarazioni?

☐ Sì

☐ Sempre

☐ Qualche giorno prima

☐ Il giorno stesso

☐ Altro (specificare)

☐ No

Perché? (specificare)



8. Chi informa il minorenne prima di procedere al suo ascolto?

- ☐ Curatore/tutore se nominato
 - ☐ CTU
 - ☐ Assistente sociale
 - ☐ Psicologo infantile
 - ☐ Psicologo dell'età evolutiva
 - ☐ Neuropsichiatra infantile
 - ☐ Genitori/familiari
 - ☐ Altro (specificare)
-
-

9. È prevista, nella prassi di codesto tribunale, la nomina del curatore speciale nei procedimenti di separazione?

- ☐ Sì
- ☐ No

In caso di risposta affermativa, con quale frequenza?

- ☐ Sempre
- ☐ Molto spesso
- ☐ Spesso
- ☐ Poco frequentemente

In caso di risposta affermativa, come è disciplinata la figura del curatore speciale?

- ☐ È prevista una formazione *ad hoc* per curatori speciali di minorenni (specificare: ente organizzatore, durata etc)
-
-

- ☐ Esiste una lista/albo/registro (selezionare) di curatori speciali
- ☐ I nominativi sono attinti da altre liste (ad es. di amministratori di sostegno)



- ☐ I nominativi sono depositati presso _____ (es. giudice tutelare)
- ☐ Non esiste alcuna lista
- ☐ I curatori ascoltano i minori?
- ☐ Altro (specificare)

10. Ascolto diretto. Di quale figura si avvale il giudice in udienza per procedere all'ascolto del minorenne?

- ☐ Psicologo
- ☐ Psichiatra
- ☐ Neuropsichiatra infantile
- ☐ Dipende dall'età
 - ☐ 0 – infradodicesime
 - ☐ 12 – 18 anni
- ☐ Altro (specificare)

11. Ascolto diretto. L'ascolto è svolto fuori dall'orario scolastico?

- ☐ Sì
 - ☐ No
- Perché?



12. Ascolto diretto. Per i procedimenti a trattazione collegiale, il minorenni viene ascoltato dal collegio oppure dal giudice delegato?

- ☐ Collegio
- ☐ Giudice delegato

13. Ascolto diretto. Nel tribunale è presente una stanza adibita all'ascolto?

- ☐ Sì
- ☐ No

Perché?

14. Ascolto diretto. Dove si svolge l'audizione del minorenne svolta dal giudice?

- ☐ Presso il tribunale
- ☐ Presso il tribunale in una stanza adibita all'ascolto del minore di età
- ☐ Presso lo studio privato del professionista ausiliario del giudice
- ☐ Presso l'abitazione del minorenne
- ☐ Altro (specificare)

15. Setting. Sono presenti strumenti necessari per l'ascolto?

- ☐ Sì
- ☐ No

In caso di risposta affermativa barrare una o più delle seguenti opzioni:

- ☐ Specchio unidirezionale
- ☐ Mezzi audiovisivi
- ☐ Arredamento a misura di bambino



- ☐ Giochi specifici per le varie età del minorenne
- ☐ Disegni
- ☐ Altro (specificare)

Di questi, quali vengono effettivamente utilizzati? (specificare)

16. Ascolto diretto. Al momento dell'ascolto del minorenne da parte del giudice è garantita anche la presenza di:

- ☐ Genitori, anche quando parti processuali del procedimento
- ☐ Pubblico ministero
- ☐ Consulente nominato da una delle due parti (CTP)
- ☐ Difensore di entrambe le parti
- ☐ Psicologo
- ☐ Assistente sociale
- ☐ Curatore speciale
- ☐ Nessuno
- ☐ Altro (Specificare)

17. Ascolto diretto. È prevista la verbalizzazione dell'ascolto del minorenne?

- ☐ Sì, integrale
- ☐ Sì, ma solo in forma sommaria
- ☐ No

Perché?



18. In caso di forte conflittualità tra i genitori del minore, o tra questi e i genitori, o in caso di disfunzionali dinamiche familiari, all'ascolto da parte del giudice si aggiunge anche l'ascolto durante la consulenza tecnica d'ufficio (CTU)?

- ☐ Sì (barrare una o più delle seguenti opzioni):
- ☐ Qualora si ritenga opportuno approfondire in ordine alla relazione del bambino con ciascuno dei genitori o altre figure significative
 - ☐ Qualora si ritenga opportuno approfondire in ordine alla personalità dei genitori e alle loro capacità genitoriali
 - ☐ Al momento della CTU è presente anche uno o entrambi i consulenti tecnici di parte (CTP)
 - ☐ L'eventuale assenza dei genitori o dei difensori è fissata in un provvedimento motivato
 - ☐ Di ogni seduta viene redatto un verbale da parte del cancelliere o del giudice
 - ☐ Vengono valutate anche le competenze genitoriali e il rapporto genitori-figli
 - ☐ L'ascolto si suddivide in più di un incontro (specificare)
-
-

- ☐ No
- Perché? (specificare)
-
-

19. CTU. Durante la consulenza sono previsti colloqui congiunti con entrambi i genitori?

- ☐ Sì
- ☐ No
- Perché? (specificare)



20. CTU. Durante la consulenza sono previsti colloqui individuali con entrambi i genitori?

- ☐ Sì
☐ No

Perché? (Specificare)

21. Criticità riscontrate nell'ascolto diretto:

Barrare una o più delle seguenti opzioni

- ☐ Il giudice che procede all'ascolto del minore di età non ha svolto una formazione specifica
- ☐ I tempi di attesa prima della convocazione sono eccessivamente lunghi
- ☐ Il minore è stato influenzato dai genitori/familiari
- ☐ Il minore è stato influenzato dai difensori dei rispettivi genitori
- ☐ Il minore di origine straniera non comprende la lingua
- ☐ Altro (specificare)
-
-

22. Punti di forza dell'ascolto diretto. Barrare una o più delle seguenti opzioni:

- ☐ Il giudice che procede all'ascolto del minore di ha svolto una formazione specifica
- ☐ A livello locale vi è un'esperienza consolidata che ha permesso di uniformare le prassi e gli approcci (specificare)
-
-



☐ Riconcontro positivo da parte del bambino che vive l'audizione come momento di riconoscimento della sua capacità di raccontare la sua storia

☐ Altro (specificare)

23. Ascolto indiretto. È preferito all'ascolto diretto:

☐ Sempre, quando il minore ha meno di 12 anni

☐ Sempre, quando il minore ha meno di 12 anni, ma dopo attenta valutazione della capacità di discernimento

☐ Altro (specificare)

24. Ascolto indiretto. Da quale figura viene svolto l'ascolto del minore?

☐ Psicologo

☐ Psichiatra

☐ Neuropsichiatra infantile

☐ Dipende dall'età

☐ 0 – infradodicesime

☐ 12 – 18 anni

☐ Altro (Specificare)



25. Ascolto indiretto. Dove si svolge l'audizione del minore svolto dall'ausiliario esperto?

- ☐ Presso il tribunale
 - ☐ Presso il tribunale in una stanza adibita all'ascolto del minore di età
 - ☐ Presso lo studio privato del professionista ausiliario del giudice
 - ☐ Presso l'abitazione del minore
 - ☐ Altro (specificare)
-
-

26. Omesso ascolto. In genere, in caso di omesso ascolto, il provvedimento è motivato?

- ☐ Sì
- ☐ No

In caso di risposta affermativa, quali sono le ragioni prevalenti?

27. Audizione protetta. Barrare una o più delle seguenti opzioni

- ☐ Viene disposta in casi di particolare gravità (Specificare)
-
-

- ☐ È previsto l'intervento di un consulente tecnico nominato ai sensi dell'art. 68 cpc
- ☐ È disposta la verbalizzazione
 - ☐ sommaria
 - ☐ integrale



28. Nell'esperienza di codesto tribunale, quante esperienze di allontanamento di minore dalla propria famiglia di origine? Si prega gentilmente di fornirne dati nel triennio 2016-2017-2018

29. Nei procedimenti che coinvolgono "famiglie internazionali" per cui è prevista l'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (c.d. Bruxelles II bis):

- ☐ Questo tribunale non ne ha mai avuto esperienza
 - ☐ L'ascolto avviene analogamente alle situazioni "puramente interne", ossia che coinvolgono famiglie non caratterizzate da nessun elemento di internazionalità
 - ☐ L'ascolto assume connotati diversi/sono adottate cautele ulteriori (specificare)
-
-

30. Sulla base dell'articolo 41 del regolamento Bruxelles II bis, il certificato necessario all'esecuzione della decisione in merito al diritto di visita del figlio minorenne viene rilasciato solo nel caso in cui "il minore [abbia] avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità". Su richiesta delle parti, tale certificato:

- ☐ È sempre rilasciato, in maniera automatica
- ☐ È rilasciato dietro verifica dell'avvenuto ascolto e, nel caso non sia stato svolto, dei motivi per i quali si è ritenuto di non procedere

Si chiede di avere cortese notizia circa il numero di certificati rilasciati ex articolo 41 nel triennio 2016-2018.



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

Via di Villa Ruffo, 6
00196 Roma
(+39) 06 6779 6551
segreteria@garanteinfanzia.org
www.garanteinfanzia.org